

# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



## ORIGINALE

### DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 14,40 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato d'urgenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	P
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCO	A	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	P
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL' AVERSANA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	A	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	P
<i>Presidente</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL' AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	A			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

**Totale presenti : 9 totale assenti :4**

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

### **DELIBERAZIONE n. 27 del 31 dicembre 2014**

#### ***Oggetto***

**FARMACIA COMUNALE – ADESIONE al CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI (CISS) – APPROVAZIONE SCHEMA di CONVENZIONE ex artt. 30-31 del D.Lgs. n. 267/2000.**



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA di CASERTA)

## II CONSIGLIO COMUNALE

### VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto, avanzata dal Sindaco e gli allegati alla stessa;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza a procedere;

### CONSIDERATO che:

- sull'allegata proposta la III Commissione Consiliare, debitamente convocata, riunitasi lo scorso 27 dicembre, si è espressa in maniera favorevole;
- il revisore dei conti, cui la allegata proposta è stata trasmessa il 26 dicembre u.s. al fine di acquisire sulla stessa il parere di cui all'art.239, comma 1, lettera b) n.3 del Tuel, non si è espresso nei termini di cui all'art. 32, comma 1 del *Regolamento Comunale di Contabilità* né, comunque, lo ha fatto fino ad oggi e pertanto, ai sensi del medesimo articolo del regolamento comunale citato, detto parere si intende reso favorevolmente;

### UDITA la discussione sull'argomento di seguito riportata nei tratti salienti:

Il Sindaco, nell'illustrare la proposta, ricorda che la stessa fu portata all'ordine del giorno della seduta del 4 settembre e rinviata per chiarire l'antinomia, richiamata nel testo dell'allegata proposta, tra quanto disposto attraverso il decreto dirigenziale n.143 del 29.7.2014 e quanto stabilito dall'art. 1, comma 193 della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014.

Il Consigliere Antonio D'Errico afferma di non essere contrario alla nascita di una farmacia comunale ma di diventarlo se la stessa non dovesse garantire agli utenti servizi più convenienti rispetto a quelli offerti dai privati. Le modalità di scelta del consorzio cui associarsi destano perplessità anche in considerazione della data scelta per convocare il Consiglio: il 31 dicembre, ultimo giorno utile che, in quanto tale, toglie ai consiglieri la serenità di una scelta ponderata. Risalendo l'ordinanza del Tar, richiamata nella proposta, al 7 novembre, ben poteva convocarsi il Consiglio prima dell'ultimo giorno dell'anno. Inoltre, non avendo la Regione ancora ottemperato all'ordinanza del Tar, il decreto 143 è ancora valido e pertanto il Consiglio non ha oggi il potere di determinarsi sulla questione in discussione.

Il Presidente del Consiglio Francesco Morelli precisa che le convocazioni del Consiglio avvengono quando sono depositate le proposte da discutere.

Il Sindaco chiarisce che, mentre il rinvio del 4 settembre era doveroso per via dell'antinomia citata, al momento, avendo il Tar ordinato alla Regione di rideterminarsi, l'unica disposizione valida è quella della Legge Regionale citata che fissa come termine per pronunciarsi quello del 31 dicembre 2014. L'attesa dell'ultimo giorno è stata dovuta proprio all'attesa del provvedimento regionale. Non essendo stato emanato detto provvedimento, un'attesa ulteriore avrebbe comportato lo sfioramento del termine di legge. La gestione diretta della Farmacia è impossibile perché nessun Comune può assumere farmacisti e lo sarebbe anche se Succivo non fosse in dissesto, pertanto l'unica forma di legge praticabile era quella scelta. Il CISS, esistente da 10 anni, ha sempre prodotto utili che potrebbero essere reinvestiti in servizi socio-sanitari per la cittadinanza. Il Consiglio oggi è chiamato a decidere se a Succivo la seconda farmacia dovrà essere comunale, dando così seguito all'opzione esercitata dalla precedente amministrazione, o se, viceversa, dovrà essere gestita dai privati.

Il Consigliere D'Errico ricorda che in Campania ci sono quattro consorzi e si chiede cosa abbia determinato la scelta del CISS. Il Comune di Giugliano, ad esempio, con la deliberazione n. 97 del 3 settembre ha dato incarico al dirigente di scegliere il consorzio più conveniente, a Succivo, invece, si procede senza trasparenza. Cosa nasconde l'Amministrazione? In Paese già si sa chi sarà il farmacista.

Il Consigliere Amedeo Iovinelli chiede venga verbalizzata l'affermazione diffamatoria del collega D'Errico.

Il Consigliere Gennaro Serra invita il collega D'Errico a fare i nomi.

Il Consigliere D'Errico afferma di aver solo voluto riportare quanto circola in Paese perché la maggioranza se ne preoccupasse, inoltre, leggendo l'art. 25 della convenzione, esprime la preoccupazione che l'obbligo per il subentrante di assumere il personale della farmacia possa costringere il Comune a dette assunzioni nel caso in cui nessun privato fosse, al termine della iniziale gestione, interessato a rilevarla.

Il Sindaco chiarisce che detta previsione è la stessa che riguarda altri servizi comunali quali la raccolta dei rifiuti ma precisa che nel caso di specie sussiste la clausola di salvaguardia che fa salvi gli impedimenti di legge o di contrattazione.

Il Consigliere D'Errico legge una dichiarazione di voto che chiede venga allegata al verbale.

Il Segretario Comunale precisa di essere tenuto a trasmettere le deliberazioni del Consiglio Comunale alle autorità di controllo solo quando sia la legge a prevederlo o quando ravvisi profili di illegittimità. Se avesse scorto nella deliberazione in questione illegittimità o addirittura aspetti tali da determinare l'interessamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si sarebbe mosso autonomamente, *in primis* quale garante della legittimità degli atti adottati in propria presenza. Non scorgendo detti profili non trasmetterà la delibera alle autorità citate nella nota letta dal Consigliere D'Errico (il revisore è stato destinatario della trasmissione della proposta e degli allegati al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) n.3 del Tuel). Ricorda, però, al Consigliere D'Errico che, ove lo stesso, come sembra dalla nota letta, ritenga, a differenza del Segretario, le riflessioni in essa rappresentate tali da interessare l'Anac, avrà il dovere di essere conseguente e trasmettere a propria cura la documentazione *de qua*.

Il Sindaco fa presente che la competenza ad aderire ai consorzi è, ai sensi dell'art. 31 del Tuel, del Consiglio Comunale e che, pertanto, la procedura adottata dal Comune di Giugliano non è conforme al dettato del TUEL ed è forse ascrivibile al fatto che si tratta di un Comune la cui amministrazione eletta è stata sciolta ed è stata affidata ad una commissione straordinaria e quindi manca l'organo competente che è il consiglio comunale. Inoltre, in Campania, i consorzi di tale tipo, oltre al CISS sono due in Provincia di Napoli, di cui uno ancora in fase di costituzione, ed uno in Provincia di Salerno, con risultati economici non esaltanti. Il CISS, i cui risultati economico-reddituali dal 2007 al 2012 sono allegati alla proposta, è l'unico con una gestione economica solida. Il Comune, come se non bastasse, ha subordinato l'adesione a due ulteriori clausole di salvaguardia. Se venisse fuori, come temuto dal Consigliere D'Errico, che la società vincitrice di gara che gestisce la Farmacia fosse partecipata da soggetti mafiosi, l'affidamento, per legge, decadrebbe immediatamente. I partecipanti al consorzio sono invece i Sindaci dei Comuni aderenti che, se mafiosi, decadrebbero dal proprio incarico e sarebbero sostituiti negli organi consortili dai successori, così come decadrebbe automaticamente in caso di interdittiva il socio privato del CISS e qualsiasi soggetto persona fisica colpita da provvedimenti in tal senso. La gestione ad opera del soggetto pubblico-privato è stata discussa in numerosi ricorsi al TAR intentati ogni qual volta un nuovo Comune aderiva al CISS. Il Tribunale ha sempre ritenuto regolare il fatto che detta società gestisse anche le farmacie dei comuni associatisi dopo la gara. Il Sindaco, inoltre, ricorda che i Consiglieri hanno avuto modo di studiare le carte non a fine anno ma da fine agosto quando fu loro messa a disposizione la analoga proposta discussa e rinviata il 4 settembre.

Il Consigliere D'Errico ribadisce che col precedente intervento riteneva solo di riportare delle dicerie che circolano in Paese.

Il Consigliere Serra, nello scusarsi per essersi agitato in occasione di dette affermazioni, fa presente che riportare le maldicenze in un luogo istituzionale vuol dire dare loro dignità e pertanto è un atto grave.

Il Presidente Morelli ribadisce le ragioni che hanno determinato la convocazione di urgenza del Consiglio e precisa che la proposta di adesione al CISS era già nota dal mese di settembre e che da quella data nessuna altra proposta alternativa tra quelle previste dalla norma è stata avanzata, in particolare dalle forze di opposizione o da altri gruppi sociali, onde magari consentire al Consesso civico di valutare altre opportunità.

Peraltro, la proposta al vaglio del Consiglio è stata comunque rettificata, rispetto al testo proposto dal Consorzio, nel maggior interesse possibile dell'Ente comunale.

Il Presidente rileva, inoltre, che le farmacie, come confermato dall'Anac del magistrato Cantone in scritti reperibili sul sito dell'Autorità, rappresentano un'articolazione del servizio sanitario nazionale e che la gestione delle stesse è, pertanto, questione che va esaminata non sul piano dell'interesse privato e della concorrenza ma su quello socio-sanitario.

La società con la quale il CISS ha costituito la società pubblico-privata per la gestione delle farmacie, ha vinto una regolare gara ed ha vinto anche tutti i giudizi di fronte al Tar ed al Consiglio di Stato nel quale è stata coinvolta da chi dubitava della regolarità della propria gestione. La procedura adottata da Giugliano e citata da D'Errico non ha dato luogo, né avrebbe potuto, ad una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del Consorzio cui aderire, ma ad una semplice delega ad un funzionario di una scelta politica che il TUEL assegna alla competenza del Consiglio Comunale. Il Presidente conclude ringraziando il Consigliere D'Errico per la passione con la quale svolge il proprio ruolo senza badare alla data di convocazione.

**RITENUTO** di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta;

**CON** 7 voti favorevoli e uno contrario (D'Errico) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti (come evincibile dalla lettura del verbale relativo alla deliberazione n. 23, rispetto all'appello iniziale il numero dei presenti si è ridotto di un'unità a seguito dell'uscita dall'Aula dei Consiglieri Auletta, Marsilio e Papa e dell'ingresso dei Consiglieri Di Santillo e Iovinelli)

**DELIBERA:**

**di APPROVARE** la allegata proposta di deliberazione "*Farmacia Comunale - adesione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociosanitari (CISS) - approvazione schema di convenzione ex artt. 30-31 del D.Lgs. n. 267/2000*" avanzata dal Sindaco e gli allegati ivi richiamati; successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

**II CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** 7 voti favorevoli e uno contrario (D'Errico) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti

**DELIBERA:**

**di DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

La seduta si chiude alle 16,42.

## Consiglio Comunale del 31.12. 2014

### Comune di Succivo (CE)

#### Premesso che:

1. il sottoscritto Consigliere Comunale del P.D. e sono certo di interpretare anche il pensiero di altri consiglieri comunale

#### **non siamo contro**


alla nascita di una farmacia comunale, non siamo contrario se questa offrisse un prodotto e/o un servizio in più e diverso dalle attuale farmacie private esistente.

#### **Non siamo contro**

alla nascita di una farmacia comunale se questa, nell'erogazione del prodotto e/o servizio sapesse essere più competitiva.

Fatta questa premessa, sig. Presidente ci si duole, innanzitutto per le modalità e i tempi con cui è stato convocato il Consiglio Comunale alla data del 31dicembre ore 14.00, per svariati motivi.

2. l' amministrazione comunale di Succivo, ben conscia, così come si rileva dagli atti di cui è oggetto del consiglio comunale, è a conoscenza fin dalla data del 7 novembre 2014 dell'ordinanza n 1875/2014 del TAR CAMPANIA, come detto precedentemente, convoca il Consiglio Comunale nell'ultimo giorno e nelle ultime ore del 2014???? Ci si domanda perché??' eppure sono passati circa 60 giorni che avete preso atto della predetta Ordinanza del TAR Campania.



3. in merito alla proposta di deliberazione, è necessario fare osservare come riportato a pag. 3" ...a seguito di impugnazione il tar Campania Napoli con ordinanza 18/75 in data 7/11/2014 ha riconosciuto le ragioni del comune, ordinando all' ente regionale di rideterminarsi con provvedimento motivato alla luce del dettato dell' art 1 comma 143 della legge regionale 16/2014....." alla data attuale, pur mancando il provvedimento della Regione Campania, il comune di Succivo è titolare di diritto di prelazione concernente la seconda sede farmaceutica"

Sig. Presidente, poniamo all'attenzione del Consiglio Comunale che:

- la mancata determinazione da parte della regione Campania si presume non possa dar titolarità del diritto atteso;
- non risultano ancora scaduti i termini, atteso che la mancata notifica, consente l'impugnazione dell' ordinanza da parte della regione Campania, ne risultano agli atti documentazione e provvedimenti diversi a quanto messo a disposizione dei consiglieri comunali.

Alla luce di quanto sopra il consiglio comunale di Succivo non può deliberare alcunché fino a quando non avrà materialmente il decreto della Regione Campania.

4. rispetto alla dinamica di conferimento della gestione al consorzio CISS ,necessita ulteriormente far osservare che nel rispetto dei principi della

*Vano Barber*

trasparenza della economicità e della concorrenzialità (dettate dalle nuove regole e norme dell' anticorruzione in materia di appalti di servizi e forniture) risulta fuori luogo l'affidamento diretto anche alla luce dell'urgenza con cui l'amministrazione si appresta a conferire.

ne va di per se che altri enti in analogia ai dettati normativi hanno seguito ben altro procedure ad esempio comune di Giugliano ( giusto atto allegato del comune di Giuliano)


5. da una rapida analisi dello schema di convezione allegata alla proposta di deliberazione (... data l'urgenza con cui è stata sottoposta ai consiglieri di minoranza) è facile fare osservare

a) non si evidenzia se successivamente l'ente all'entrata del consorzio, la gestione sarà effettuata dal consorzio o da altri soggetti collegati al consorzio stesso;

b) a tal fine è opportuno che il questa amministrazione ne chiarisce la natura e le disponibilità economiche;

c) vista la recente discussione sulla legalità, i vari soggetti proprietari se fossero sottoposti a misure interdittive , atteso che è dato leggere che la sede della CISS è ubicata presso LA INCO FARMA S.P.A all'uopo identificabile come soggetto collegato,

d) ancora, è dato leggere all' art. 25 della convezione condizioni alla scadenza della convenzione



1. Al termine dell'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione, o in seguito all'estinzione del SOGGETTO GESTORE, saranno restituiti ai COMUNI i beni materiali mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi pubblici previa corresponsione di un equo valore dei servizi pubblici, con le modalità previste dall'art.17 – comma5.

2. allo stesso termine al subentrante sarà trasferito ,ex art.2112.,anche il personale impiegato dal SOGGETTO GESTORE, fatto salvo cause di impedimento di legge o di contrattazione.


3. In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adira il già ricordato collegio arbitrale

**pertanto**

la sintesi e l'elemento di contrasto è rappresentato dal fatto che l'ente non chiarisce qual è l'utile finanziario che ne deriva mentre si riscontra sempre nel secondo punto dell'art 25 della convenzione che il comune di Succivo, alla fine della gestione, deve incorporare il personale e sottoporsi a un esborso economico non quantificato per l' acquisizione dei beni mobili e immobili.

**per quanto sopra**

si esprime voto contrario all' assegnazione della farmacia comunale al consorzio invitando il segretario comunale a trasmettere tutta la documentazione all'autorità A.N.A.C. , alla prefettura di Caserta per debita





conoscenza, al revisore dei conti , alla procura della corte dei conti per eventuali profili di responsabilità, in quanto oltre alla sua funzione di notaio dell' ente riveste anche il ruolo di dirigente DI ANTICORRUZIONE.

Firma:

Consigliere Comunale

*PA.*  
*N. D'Amico*

*Il segretario P.D. Sica*  
*[Signature]*



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

*Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.*

**Oggetto: FARMACIA COMUNALE – ADESIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
SERVIZI SOCIO SANITARI (CISS) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  
EX ARTT. 30-31 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- A seguito di revisione della dotazione organica delle Farmacie esistenti sul territorio, con Decreto Dirigenziale A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria della G.R. della Campania n. 89 del 19/07/2010 veniva riconosciuta l'istituzione di una nuova sede farmaceutica (II sede) nell'ambito del territorio del Comune di Succivo;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 24 settembre 2010 veniva esercitato il diritto di prelazione della titolarità della II<sup>a</sup> sede farmaceutica ai sensi e per gli effetti degli art. 9 e 10 della Legge 475/68;
- Con diverse note, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale ha sollecitato al Comune l'adozione degli atti amministrativi finalizzati alla scelta del tipo di gestione del servizio di Farmacia Comunale, diffidando l'Ente a provvedere con nota pervenuta all'ente in data 30/04/2014 prot. 3048;
- Con note prot. 7091/2013 e n. 2410/2014 il C.I.S.S. – Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociosanitari, proponeva all'Ente l'adesione al Consorzio ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000 onde proseguire nell'iter amministrativo per l'apertura della sede farmaceutica prelaionata;
- Con nota prot. n. 3049/2014 il sottoscritto, onde conoscere l'iter amministrativo di adesione e sottoporre al Consiglio Comunale una proposta della forma di gestione mediante adesione al Consorzio, richiedeva al predetto Consorzio la trasmissione dello Statuto e dello schema di convenzione;
- Con nota pervenuta a mezzo pec il 6 maggio u.s. e acquisita al prot. gen. n. 3202/2014, il C.I.S.S. trasmetteva: 1) schema di convenzione ex artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000; 2) Statuto Consortile vigente; 3) Atto Costitutivo del 2006; 4) schema di deliberazione di Consiglio Comunale; 4) proposta progettuale di realizzazione della sede farmaceutica da parte del soggetto gestore con allegata carta dei servizi. Il tutto da approvare per l'adesione al consorzio;
- Con proposta di deliberazione prot. 6092 del 27 del 27/08/2014 il sottoscritto proponeva al Consiglio dell'Ente l'adesione al C.I.S.S.;
- Successivamente alla convocazione del consiglio comunale da tenersi in data 4.9.2014, il sottoscritto apprendeva fortuitamente consultando il BURC, che la Regione Campania:
  - a) con decreto dirigenziale n.143 del 29/07/2014, mai notificato al Comune come espressamente previsto nel provvedimento stesso, aveva dichiarato la decadenza del comune dal diritto di prelazione per la II sede farmaceutica per non avere rispettato i termini della diffida ad adempiere gli atti necessari all'avvio della farmacia Comunale (120 gg. dalla ricezione della diffida);
  - b) con Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014, all'art. 1, comma 193, aveva stabilito che "I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale";



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

**RILEVATO**, in sede di Consiglio Comunale, l'antinomia generata dai due provvedimenti regionali (di cui il primo illegittimo in quanto intervenuto prima dello spirare del termine della diffida per il Comune di Succivo), il sottoscritto proponeva al civico consesso di rinviare l'argomento in attesa di chiarire la situazione giuridica concernente la sussistenza o meno del diritto di prelazione in capo al Comune;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 4.9.2014 deliberava il rinvio della discussione dell'argomento de quo sulla base delle motivazioni espresse dal sottoscritto;

**CONSIDERATO che:**

- dall'esame degli atti pervenuti al Comune, veniva accertato che la revoca del diritto di prelazione sulla II sede farmaceutica da parte della Regione Campania, di cui al D.D. n. 143 del 29/07/2014 (peraltro mai notificato) era avvenuta in costanza del termine di 120 gg. concesso dalla Regione stessa;
- l'ente, pertanto, conferiva mandato ad un legale per impugnare il D.D. sopra citato;
- a seguito dell'impugnazione, il TAR Campania Napoli, con ordinanza n. 1875/2014 del 7.11.2014 ha riconosciuto le ragioni del Comune, ordinando all'ente regionale di rideterminarsi con provvedimento motivato alla luce del dettato dell'art. 1, comma 193 della L.R. 16/2014;
- allo stato, pur in mancanza di notifica ad oggi, del provvedimento regionale ordinato dal TAR è acclarato che il Comune di Succivo è titolare del diritto di prelazione concernente la II sede farmaceutica;

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- La gestione di farmacie comunali a mezzo di Consorzio tra Comuni è tra le forme esplicitamente previste dall'art. 9, comma 1 della Legge n. 475/1968;
- Tale forma di gestione è già stata scelta da 17 comuni nelle province di Napoli, Caserta e Avellino, che hanno costituito e/o aderito al CISS;
- Il Comune di Succivo ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 19 del 21/07/2012;
- Nella dotazione organica del personale comunale non sono presenti le figure professionali idonee ad assicurare la gestione diretta della sede farmaceutica prelaionata da parte dell'ente;
- Ai sensi dell'art. 267, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la dotazione organica del personale, rideterminata ai sensi dell'art. 259, non può essere variata in aumento per tutta la durata della procedura di risanamento;
- la forma di gestione consortile risulta la più efficiente e la meno onerosa le l'ente;

**DATO ATTO** che il C.I.S.S. è un Consorzio già operante il cui Statuto prevede l'ingresso successivo di altri Comuni;

**VISTI:**

- il verbale di assemblea consortile del 27/01/2006, rep. 149764, a rogito del notaio dr. Alessandra Del Balzo, con il quale è stato modificato l'oggetto sociale dell'originario Statuto, al quale è allegata la convenzione ex artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni aderenti al consorzio per il perseguimento dell'oggetto sociale, il tutto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- il verbale di assemblea consortile del 22/05/2013, rep. 760, a rogito del notaio avv. Felice Del Genio, con il quale è stato adeguato lo Statuto del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-sanitari al dettato del D.L. n. 78/2010, il tutto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- l'art.31 del D. Lgs n. 267/2000, avente ad oggetto la possibilità di formare un Consorzio, per la gestione associata di uno o più servizi, e per la cui costituzione è



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

necessario che il Consiglio Comunale approvi a maggioranza assoluta una convenzione che disciplini nomine e competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalla legge, nonché la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio;

- l'allegato schema di convenzione;
- La allegata proposta progettuale per la gestione della Farmacia Comunale, comprensiva di carta dei servizi;
- La relazione avente ad oggetto i risultati economico-reddituali del CISS dal 2007 al 2012, allegati alla presente;

**RITENUTO** che, a causa dello stato di dissesto finanziario, il Comune di Succivo possa aderire al CISS solo:

- ove venga assicurata la possibilità di recesso immediato dal Consorzio e dal contratto di servizio ovvero dalla convenzione di affidamento, eventualmente già vigente con eventuali affidatari, pubblici o privati, dei servizi oggetto dello scopo sociale, nel caso i cui i trasferimenti e conferimenti deliberati dall'assemblea consortile, le eventuali perdite d'esercizio ed i costi sociali di cui all'allegato schema di convenzione, verificatisi in un esercizio finanziario superino l'importo del canone di concessione dei servizi affidati ovvero oggetto del contratto di servizio, dovuto al Comune di Succivo;
- ove la concessione del servizio di Farmacia Comunale abbia durata non superiore ai dieci anni;

**CONSIDERATO** che:

- la titolarità della Farmacia Comunale rimane all'Ente e la forma gestionale scelta trasferisce al Consorzio la mera gestione;
- Il CISS si configura quale consorzio di servizi e non di funzioni;

**RITENUTI:**

- la necessità e l'utilità di adesione a detto Consorzio stante la totale condivisione delle sue finalità che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, sono quelle di realizzare, organizzare, gestire, qualsiasi servizio sociosanitario che abbia carattere di pubblica utilità, nonché la possibilità di istituire i medesimi servizi laddove non siano sorti, di contribuire al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini "coinvolgendone ed interessandone il più possibile", fermo restando la possibilità per il Comune di continuare nella gestione in proprio dei servizi che allo stato già espleta direttamente e/o tramite terzi;
- di significativa importanza per i cittadini la realizzazione e l'erogazione di tutti i servizi socio-sanitari indicati in dettaglio all'art.3 dello statuto, ivi compreso il servizio farmaceutico;
- altresì, rilevante anche la proposizione dello Statuto di uniformarsi al principio di buona amministrazione e di economicità della P.A., stante la previsione, sempre ex art 3 dello Statuto, di semplificare le fasi di organizzazione e dall'espletamento dei servizi che andranno a beneficio dei singoli consorziati, secondo criteri oggettivi come espressamente previsto dall'art. 6 dello Statuto medesimo;
- di grande utilità per il nostro Ente aderire al Consorzio già costituito, anche in considerazione del fatto che tra i fini del Consorzio vi è quello della gestione integrata del "Servizio di Farmacia Comunale" per i quali gli Enti Locali consorziati sono titolari;

**PRESO ATTO** che la partecipazione al consorzio comporta il versamento una tantum di € 1.000,00 (mille/00) al fondo consortile;

**VISTI:**

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- La Legge n. 475/1968;

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

**DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
**DI CONFERMARE** da parte dell'Ente l'esercizio del diritto di prelazione della II sede farmaceutica, già esercitato con deliberazione di G.C. n. 74 del 24/09/2010;

**DI STABILIRE** che la gestione della istituenda nuova Farmacia (II sede) oggetto della citata prelazione avvenga a mezzo di consorzio tra Comuni;

**DI ADERIRE** al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-sanitari (CISS) con sede legale in 80143 Napoli, via Taddeo da Sessa, Centro Direzionale, Isola C9, scala A, 16° piano, int. 80, c/o Inco.Farma s.p.a.;

**DI APPROVARE:**

- La convenzione ex artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni originariamente aderenti al consorzio per il perseguimento degli obiettivi di cui all'oggetto sociale ed il relativo schema, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- La proposta progettuale di gestione della Farmacia Comunale comprensiva della carta dei servizi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**DI STABILIRE** che l'adesione al C.I.S.S. abbia efficacia solo:

- ove venga assicurata dallo stesso Consorzio al Comune di Succivo, in virtù del particolare stato di dissesto finanziario e finché lo stesso perdura, la possibilità di recesso immediato dal Consorzio e dal contratto di servizio ovvero dalla convenzione di affidamento, eventualmente già vigenti con eventuali affidatari, pubblici o privati, dei servizi oggetto dello scopo sociale, nel caso i cui i trasferimenti e conferimenti deliberati dall'assemblea consortile, le eventuali perdite d'esercizio ed i costi sociali di cui all'allegato schema di convenzione, verificatisi in un esercizio finanziario superino l'importo del canone di concessione dei servizi affidati ovvero oggetto del contratto di servizio, dovuto al Comune di Succivo;
- ove la concessione ovvero la cessione a mezzo di contratto del servizio di Farmacia Comunale abbia durata non superiore ai dieci anni;

**DI DEMANDARE** al sottoscritto Sindaco l'inoltro della relativa richiesta per l'adesione al Consorzio;

**DI DEMANDARE** al responsabile del Settore Amministrativo Contabile, all'esito del positivo deliberato del Consorzio CISS, l'avvio della procedura di versamento di € 1.000,00 (mille/00) per la compartecipazione al fondo consortile ed il compimento di tutti gli atti necessari e consequenziali volti alla concreta attuazione della presente deliberazione;

**DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV del D. Lgs. n. 267/2000, stante la scadenza del 31/12/2014 contemplata nella L.R. n. 16/2014, art. 1, comma 193.

  
Avv. Antonio Tinto

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE:** Per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.

  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

## CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI

### CONVENZIONE EX ARTT. 30 E 31 D. LGS. 18/08/2000 N° 267 TRA I COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede municipale del Comune di

TRA

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. .... del ....., emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. .... del ....., emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. .... del ....., emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. .... del ....., emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. .... del ....., emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 51, del D. Lgs. n. 265 del 3.8.1999 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. .... del ....., emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI ..... con sede in ..... Via ..... rappresentato dal dr. ...., nato a il ....., nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in

nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni successive modifiche ed integrazioni

#### PREMESSO

1. che i Comuni di cui innanzi con rispettive delibere di C. C. hanno deliberato di aderire al Consorzio di cui in epigrafe, così approvandone coevamente la presente convenzione ed il pedissequo statuto allegato alla stessa;
2. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000, gli Enti Locali che decidono di costituirsi in consorzio debbono provvedere all'approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del medesimo T. U. unitamente allo statuto del consorzio;
3. che la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente con quanto disposto dai co. 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, co.2, lett. m), e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio;
4. che lo statuto del consorzio comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate:
7. che la presente convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. che la gestione dei servizi oggetto del consorzio ha durata fino al ....., che coincide con la durata del consorzio medesimo;
9. che la disciplina in esame potrà essere soggetta ad aggiornamento sulla base delle successive indicazioni legislative e dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;
10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti. Per questi impegni si fa riferimento alla "Carta dei Servizi" ex L.273/1995 e D.P.C.M. 27/1 / 1994 da redigersi, a cura del consorzio entro 12 mesi dalla costituzione dello stesso sulla base degli standards qualitativi individuati dagli Enti consorziati;
11. che la scelta di concentrare in un unico Ente i servizi affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello U.E. (Unione Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi messi a disposizione della generalità degli utilizzatori;
12. che la presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.
13. Il Comune che intende attivare quanto sopra la proporrà agli altri:
  - > motivandone i contenuti;
  - > evidenziandone i benefici per la collettività,

- > dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- > precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
- > e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale nel seguito indicato;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### TITOLO I

#### I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

##### Art. 1

##### (RECEPIMENTO DELLA PREMESSA)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione.

##### Art. 2

##### (FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)

- 1) La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra gli Enti aderenti al consorzio circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del consorzio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio delle Amministrazioni Comunali, a favore delle cittadinanze servite.
- 2) Esso rappresenta le linee guida alle quali i membri del Consiglio di Amministrazione del consorzio e/o soggetto gestore dovranno attenersi, sia a livello di programmazione della propria attività che di verifica della gestione operativa, nel rispetto dello statuto e dell'art. 1710 C.C.

##### Art. 3

##### (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

- 1) I servizi affidati al consorzio e/o soggetto gestore sono tutti quelli indicato nello statuto del costituendo consorzio che qui di seguito integralmente si trascrivono.

##### Art. 4

##### (OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE)

- 1) Il SOGGETTO GESTORE si impegna a gestire il patrimonio ricevuto in affidamento al fine esclusivo della produzione del servizio, sollevando i comuni dall'obbligo della gestione e dell'organizzazione dei servizi stessi.

Nello stesso tempo il SOGGETTO GESTORE garantisce non solo il rispetto di norme regolamenti, direttive vigenti, ma anche un comportamento generale di gestione da "buon padre di famiglia", in specie nelle responsabilità di cessione o sub-affidamento dei contratti; soprattutto assicura l'erogazione di un servizio secondo determinati standards di qualità, con l'obiettivo del periodico miglioramento (così come sarà meglio specificato nella relativa "Carta dei Servizi").

- 2) Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e più esattamente:

##### **a. Eguaglianza**

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso,



razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

#### **b. Imparzialità**

Il SOGGETTO GESTORE ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore

#### **c. Continuità**

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, il SOGGETTO GESTORE deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

#### **d. Partecipazione**

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della società. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del SOGGETTO GESTORE che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il SOGGETTO GESTORE dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il SOGGETTO GESTORE acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nell'articolo n. 9.

#### **e. Efficacia, efficienza, economicità**

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione. Ogni rapporto di servizio esistente tra il SOGGETTO GESTORE e il COMUNE verrà regolato ai fini fiscali ed IVA come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

#### **f. Altri obblighi del SOGGETTO GESTORE**

Il SOGGETTO GESTORE si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto, idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. Per l'espletamento dei servizi il SOGGETTO GESTORE si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D.lgs. 242/1996. In caso di violazione di tali norme il SOGGETTO GESTORE sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli della presente convenzione.

3) Il SOGGETTO GESTORE si impegna a collaborare con i comuni per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere gli enti anche in sede di presentazione delle relative domande.

4) In particolare il SOGGETTO GESTORE si obbliga a sollevare i comuni da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del SOGGETTO GESTORE stesso.

Art.5

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

La durata dell'affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione al SOGGETTO GESTORE è definita sino al 31/12/2024

Art. 6

(OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE)

1) I comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del SOGGETTO GESTORE.

2) In particolare:

a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in loro possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.;

b) permettendo al SOGGETTO GESTORE di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifici accordi;

c) nel considerare il SOGGETTO GESTORE fornitore privilegiato dei comuni e delle relative realtà partecipate;

Art. 7

(AMBITI TERRITORIALI)

1) I servizi in esame sono svolti sul territorio dei comuni consorziati sulla base della presente convenzione, per una popolazione servita di circa n ..... abitanti medi (all'anno ..... ) a fronte di una superficie geografica di ..... kmq.

2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dal vigente statuto del SOGGETTO GESTORE e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Art.8

(CARATTERE DEL SERVIZIO)

1) I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione i comuni potranno ai sensi dell'art 1406 C.C., sostituirsi direttamente, o tramite altro ente e/o azienda, al SOGGETTO GESTORE per l'esecuzione d'ufficio dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso SOGGETTO GESTORE ex art. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

3) I servizi pubblici essenziali sono regolamentari dalla legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

(OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI)

Il SOGGETTO GESTORE avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e

dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del SOGGETTO GESTORE.

#### Art. 10

##### (ESTENSIONE DEI SERVIZI)

- 1) Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad eseguire su richiesta dei comuni, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto della presente convenzione, anche se temporanei.
- 2) Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa coi comuni, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.
- 3) Il tutto compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisire il relativo know-how.

#### Articolo 11

##### (ATTI GESTIONALI CONSEGUENTI AGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI)

Tutti gli atti di gestione conseguenti all'adempimento degli obblighi reciproci previsti dal presente testo convenzionale, vengono demandati ad accordi tra i Responsabili di Area o Settore dei comuni (per quanto di rispettiva competenza) ed il Consiglio d'Amministrazione e/o il Direttore Generale del consorzio (per quanto di rispettiva competenza)

#### TITOLO II

##### MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI

#### Art. 12

##### (INIZIATIVE A MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO)

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.
- 2) Il SOGGETTO GESTORE si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire le relative pratiche ed acquisire gli eventuali contributi o fondi dell'Unione Europea, statali, regionali provinciali comunali e camera nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali compatibili con il proprio oggetto sociale.

#### Art. 13

##### (CONTROLLO DEI SERVIZI)

- 1) I comuni si riservano di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità del servizio,
- 2) I comuni possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del SOGGETTO GESTORE, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, i comuni possono effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

4) Il SOGGETTO GESTORE presta a gli enti ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

5) Il SOGGETTO GESTORE sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

#### Art 14

##### (DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE)

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dalla presente convenzione senza il preventivo consenso scritto dei comuni.

2. Il tutto, sotto pena di risoluzione della convenzione e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero ai comuni per effetto della inadempienza.

3. Tale divieto non si applicherà a forniture, lavori e opere strumentali ai servizi previsti dalla convenzione a carico del SOGGETTO GESTORE che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella presente convenzione.

4. In caso di cessione autorizzata, il SOGGETTO GESTORE resterà responsabile verso i comuni del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto della presente convenzione.

#### Art. 15

##### (ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA)

1. Il SOGGETTO GESTORE sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente mantenendo indenne i comuni da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione dei servizi.

2. Dovrà, a tal fine, provvedere alla stipula di idonee coperture assicurative.

3. Il SOGGETTO GESTORE risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

4. Nei confronti dei dipendenti il SOGGETTO GESTORE è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/ 1994 e D.lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.

5. Il SOGGETTO GESTORE è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

6. I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie o di proprietà, ecc. tra gli enti locali ed il SOGGETTO GESTORE per l'utilizzo a favore di quest'ultimo di beni di proprietà dei comuni, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del SOGGETTO GESTORE stesso.

7. In assenza di tali specificazioni il SOGGETTO GESTORE è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni.

#### Art. 16

##### (OBBLIGHI PARTICOLARI DEI COMUNI)

I comuni si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del SOGGETTO GESTORE con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra i comuni ed il SOGGETTO GESTORE;
- b) nel tempestivamente informare il SOGGETTO GESTORE sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;
- c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dei comuni con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
- d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il SOGGETTO GESTORE sulle modifiche ai Regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante
- e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

### TITOLO III

#### CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

##### Art. 17

##### (RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE)

1) I comuni possono risolvere parzialmente (riguardo ad alcuni servizi) o totalmente la presente convenzione causa:

- ✓ gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal SOGGETTO GESTORE non eliminati a seguito di diffida formale da parte dei comuni ai sensi degli art 1453 e 1458 CC.;
- ✓ sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 5 a seguito di diffida formale da parte dei comuni;
- ✓ concessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dei comuni, dei servizi pubblici di cui al sopracitato articolo 3;
- ✓ cessazione o liquidazione del SOGGETTO GESTORE o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

2) Inoltre, la presente convenzione si può risolvere qualora il SOGGETTO GESTORE:

- ✓ non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard del precedente articolo n. 3 "Oggetto";
- ✓ abbia gestito i servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
- ✓ abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

3) La parte diffidata per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.

4) Qualora il SOGGETTO GESTORE non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi la controparte può richiedere la risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

5) La risoluzione della convenzione comporta la restituzione ai comuni, ovvero al soggetto indicato dagli stessi, dei beni mobili ed immobili funzionali allo espletamento dei servizi affidati, previa

corresponsione di un equo valore, per i beni conferiti in proprietà determinato ai sensi degli artt. 2423 bis co. 1 punto n 1 e 2426 co. 1 punti nn. 1, 2 3 C.C.

6) In tal senso, le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti in proprietà al SOGGETTO GESTORE a seguito di perizia di stima ex art. 2343 co. 1 C.C., rivestano carattere di patrimonio disponibile per il SOGGETTO GESTORE.

7) L'eventuale alienazione di beni immobili sarà soggetta a preventiva autorizzazione scritta da parte dei comuni, ai sensi del vigente statuto.

8) In caso di risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

9) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il SOGGETTO GESTORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dai comuni, questi ultimi avranno la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

#### Art. 18

##### (RECESSO DALLA CONVENZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONSORZIATO )

1) Il COMUNE può recedere ai sensi dell'art. 1671 C.C. da tutti i servizi di cui trattasi o da taluni di essi, prima della scadenza dall'art 5, ma non prima che siano trascorsi anni 5 (cinque) dalla firma della presente convenzione.

Qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, ovvero nel caso in cui vi siano perdita economica nella gestione del servizio, ovvero, ancora, i costi sociali di cui alla presente convenzione ed i conferimenti deliberati dall'assemblea consortile, tutti cumulativamente superino in un unico esercizio finanziario l'importo del canone di concessione per il servizio di Farmacia Comunale pro tempore vigente nello stesso esercizio finanziario, la facoltà di recesso potrà essere esercitata indipendentemente dal decorso del periodo minimo contemplato nel periodo precedente, purché con un preavviso di almeno 2 mesi.

2) Il recesso comporta la restituzione al COMUNE dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi del precedente art. 16 comma 5 per i beni conferiti in proprietà.

3) Il COMUNE comunicherà al SOGGETTO GESTORE l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso di cui al punto 1) con un preavviso di mesi 6.

4) I beni di cui al comma 2) dovranno essere in condizioni di efficienza di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso;

5) Il SOGGETTO GESTORE gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

#### Art. 19

##### (RECESSO DALLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE)

1) Nel caso di recesso da parte del SOGGETTO GESTORE questi sarà tenuto a rifondere agli enti le maggiori somme da essi sopportate sino alla scadenza del termine previsto nella presente convenzione.

2) In tal caso il SOGGETTO GESTORE comunicherà l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 6 (sei).

#### Art. 20

## (CONTROVERSIE E VERTENZE)

1) Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune, uno in rappresentanza del Consorzio ed un terzo nominato in accordo tra le parti o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale in conformità alle norme del Codice di procedura civile.

2) In ogni modo, in presenza di risoluzione della convenzione di cui all'art. 17 o di recesso dalla convenzione da parte del SOGGETTO GESTORE di cui all'art. 18, i comuni non assumono alcun obbligo verso il personale in carico al SOGGETTO GESTORE.

3) Nel caso di recesso dalla convenzione di cui all'art. 18, i comuni si impegnano ad assorbire direttamente o tramite il nuovo SOGGETTO GESTORE il personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore, nel rispetto dell'art. 2112 C.C. e segg..

### Art21

## (SORVEGLIANZA COMUNALE)

I comuni potranno attivare, con spese a loro carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni ai comuni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al SOGGETTO GESTORE.

## TITOLO IV

### ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

#### Art. 22

## (PERSONALE)

1) E' fatto obbligo al SOGGETTO GESTORE di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 626/1994 e S.M. e D.lgs. 242/1996 e della privacy ex L. 675/1996 e s.m.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del SOGGETTO GESTORE, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, alternativamente, con numero di codice identificativo.

#### Art. 23

## (GESTIONE PROVVISORIA)

Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza della convenzione stessa, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.

#### Art. 24

## (REGISTRAZIONE)

1) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del SOGGETTO GESTORE e dei comuni in parti eguali.

2) Eventuali diritti di segreteria e simili necessari alla già citata rogazione e autenticazione saranno ad esclusivo carico del COMUNE.

#### Art. 25

##### (CONDIZIONI ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE)

1) Al termine dell'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione, o in seguito all'estinzione del SOGGETTO GESTORE, saranno restituiti ai COMUNI i beni materiali mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi pubblici previa corresponsione di un equo valore dei servizi pubblici, con le modalità previste dall'art. 17 - comma 5.

2) Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato dal SOGGETTO GESTORE, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

3) In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adira il già ricordato Collegio arbitrale.

#### Art.26

##### (TRASFERIMENTI E COMPENSI)

1. All'interno del Bilancio annuale di Previsione dei COMUNI saranno definiti gli eventuali trasferimenti ed i compensi dovuti dagli stessi per l'utilizzo degli impianti, per l'effettuazione dei servizi, per costi sociali e per investimenti.

2. Al fine di una corretta previsione di tali somme, il SOGGETTO GESTORE è tenuto, annualmente, a produrre ai COMUNI entro il 15/09 la bozza del bilancio preventivo annuale, triennale e del piano programma, all'interno del quale deve essere contenuta la relazione tecnica di cui all'art. 3. Tali documenti saranno soggetti a valutazione da parte della Giunta Municipale per quanto di competenza. Entro i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio Comunale vengono comunicate al SOGGETTO GESTORE le somme stanziare nel bilancio stesso nonché le eventuali valutazioni sui documenti trasmessi.

#### Art.27

##### (MODALITA DI PAGAMENTO DEI COSTI SOCIALI)

Il pagamento degli eventuali costi sociali viene effettuato dai COMUNI, entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura da parte del SOGGETTO GESTORE.

#### Art. 28

##### (DISPOSIZIONI FINALI)

1) La convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua

sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.

2) Ogni spesa, onere, imposte e tasse che saranno applicate alla presente convenzione successivamente alla stipula, sono a carico del SOGGETTO GESTORE, salvo quanto stabilito al precedente art.24.

3) La presente convenzione rappresenta pertanto (come già riportato all'art. 2) gli indirizzi e quindi le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del SOGGETTO GESTORE dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'1710 C.C.



4) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.

6) La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all' altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno.

7) Il trattamento dei dati personali è ammesso unicamente per le finalità connesse all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione e la diffusione dei dati a soggetti pubblici o privati è ammessa nei limiti previsti dalla Legge 675/96 e dal D. Lgs. 135/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI


per il COMUNE DI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli di cui innanzi dal n° 1 al n° 28, approvandoli integralmente e specificatamente nella loro interezza.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI



## I risultati economico-reddituali del Consorzio CISS dal 2007 al 2012

Di seguito si riepilogano i risultati reddituali e patrimoniali maggiormente rilevanti realizzati dal Consorzio negli ultimi 6 anni (2007 - 2012), posti in relazione ai dati relativi al numero delle farmacie attivate e gestite per il tramite della società partecipata Inco.Farma S.p.A.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Valore della Produzione</b>	116.667	233.337	233.336	233.334	174.661	220.184
<b>Reddito Operativo</b>	40.843	154.480	85.797	51.244	-19.245	158.756
<b>Risultato ante imposte</b>	40.843	154.479	85.798	45.587	72.524	15.820
<b>Utile dell'esercizio</b>	24.992	102.218	52.409	31.883	47.617	8.264
<b>Numero aperture farmacie</b>	7	3	1	0	1	1
<b>Numero farmacie attive</b>	7	10	11	11	12	13
<b>Totale Attivo</b>	329.801	463.714	565.285	660.186	691.580	460.318
<b>Totale Passivo</b>	141.581	172.277	221.438	259.618	318.986	89.335
<b>Patrimonio Netto</b>	188.220	291.437	343.847	400.568	372.594	370.983

Dai dati si evince che il Valore della produzione a partire dal 2007 subisce una crescita nell'esercizio successivo fino ad attestarsi su discreti livelli fino al 2010, mentre nel 2011 si registra una contrazione fisiologica fino alla ripresa della crescita per il 2012.


Si precisa che al 31.12.2012 risultano attive n. 13 farmacie comunali e che nell'anno 2013 sono state aperte ulteriori n. 2 farmacie presso i Comuni di Ottaviano (febbraio '13) e Cesa (settembre '13).

Di seguito il grafico che rappresenta l'andamento dei dati economico-reddituali nel quinquennio in relazione anche al numero di farmacie attive ogni anno :


Cisa  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

**Sede legale/amministrativa**  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)




Tali risultati sono strettamente connessi alla tempistica di attivazione e successiva messa a regime nel tempo delle farmacie gestite dal Consorzio, come si può notare anche dalla crescita dal 2007 al 2011 della consistenza del capitale complessivo investito (totale attivo) e fisiologica flessione a ribasso per il 2012 nonché dalla crescente consistenza del patrimonio netto nello stesso periodo a sua volta da attribuire al reinvestimento degli utili realizzati dal Consorzio, come si evince dal grafico che segue:



Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Sanitari

**Sede legale/amministrativa**  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)



# CONSORZIO CISS


in collaborazione con la



**Proposta Progettuale**

**Gestione farmacia Comunale di**

**(CE)**



## INDICE

1. PRESENTAZIONE .....	3
2. OGGETTO E FINALITA' .....	3
3. ATTIVITA' SVOLTA .....	5
4. LA MISSION DEL CONSORZIO E GLI OBIETTIVI STRATEGICI .....	6
5. CARTA DEI SERVIZI: "FARMACIA COMUNALE DI ....." .....	9
6. PROCEDURA DI ADESIONE AL CONSORZIO .....	16

## 1. PRESENTAZIONE

Nell'anno 2004 il Comune di Caivano si faceva promotore della costituzione di un Consorzio Intercomunale ex art. 31 D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto la gestione dei servizi socio sanitari, ad esclusione di quelli rientranti nella legge 328/2000.

I Comuni soci del Consorzio, nonché fondatori della singolare iniziativa a cavallo delle Province di Napoli, Caserta e di Avellino, vengono di seguito indicati:

1. Castel Volturno (CE)
2. Caivano (Na)
3. Cercola (Na)
4. Gricignano di Aversa (Ce)
5. Palma Campania (Na)
6. Poggiomarino (Na)
7. Rocca Bascerana (Av)
8. Sant'Arpino (Ce)
9. Terzigno (Na)

All'uopo con atto del Notaio Alessandra del Balzo rep. 139363 racc. 18469 i predetti Comuni, previa acquisizione di parere favorevole con delibere dei rispettivi Consigli Comunali, costituivano il Consorzio denominato "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari" in sigla CISS.

In data successiva con delibere di Assemblea ordinaria del Consorzio CISS del 27.02.2006, del 08.09.2006, del 26/07/2007 e del 30/06/2010 aderivano al Consorzio rispettivamente i Comuni di: Somma Vesuviana (Na), Sant'Antonio Abate (Na), Villaricca (Na), Acerra (Na), San Nicola La Strada (Ce), Ottaviano (Na), Cesa (Ce), Calvizzano (na).

Pertanto ad oggi al Consorzio CISS hanno aderito 17 Comuni, situati tra le province di Napoli, Caserta ed Avellino.

## 2. OGGETTO E FINALITA'

Il Consorzio nasce per l'esercizio integrato e coordinato di funzioni e servizi socio sanitari aventi carattere di pubblica utilità e rientranti nelle finalità istituzionali proprie degli Enti Locali.

CISS  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel/fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)

All'uopo l'art. 3 dello Statuto elenca i servizi rientranti nell'oggetto sociale.

Il 27 gennaio 2006 l'assemblea straordinaria deliberava, in conformità a quanto richiesto dalla Regione Campania, la limitazione dell'oggetto del Consorzio, eliminando l'attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, ivi compresa la gestione di depositi farmaceutici.

Scopo del Consorzio, pertanto, come approvato nella predetta assemblea straordinaria resta la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, eccetto quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, è possibile l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, contribuendo così al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione a favore dei cittadini/utenti. Ed ancora, la semplificazione delle fasi organizzative, al fine di ottimizzare i costi e i risultati, mediante l'ottenimento di risparmi di spesa utili alla collettività.

Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

- ✓ *informazione e educazione sanitaria rivolta ai cittadini, anche tramite pubblicazioni;*
- ✓ *lo sviluppo di rapporti di collaborazione con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;*
- ✓ *le campagne di igiene e prevenzione;*
- ✓ *studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;*
- ✓ *l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;*
- ✓ *l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;*
- ✓ *l'installazione di apparecchiature medicali e simili, anche informatiche per la prevenzione sanitaria;*
- ✓ *la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;*
- ✓ *l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;*
- ✓ *la gestione di farmacie;*
- ✓ *la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici,*

Ciss  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)

*dietetici, nonché integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;.....*

### **3. ATTIVITA' SVOLTA**

Ai sensi del citato art. 3 dello Statuto, il Consorzio si è attivato, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di settore, alla costituzione di una società mista cui affidare la gestione delle farmacie dei Comuni aderenti.

Pertanto viene costituita in data 17.02.05 la società mista denominata INCOFARMA S.p.A., attuale soggetto gestore delle farmacie comunali.

Il soggetto gestore (INCOFARMA SPA) come da convezione e contratto di servizio già stipulato, si impegna a sostenere tutti i costi di investimento e gestione delle sedi farmaceutiche aperte e in via di apertura.

Per quanto riguarda le attività svolte dal soggetto gestore in termini di iniziative socio-sanitarie e culturali sono state svolte le seguenti iniziative:

1) Presso le scuole primarie e secondarie dei Comuni con farmacie aperte sono state svolte "Campagne di informazione socio-sanitaria sulla prevenzione della pediculosi".

2) Presso tutte le farmacie comunali attivate ed operanti sono state svolte le seguenti iniziative:

- a) le giornate per l'autocontrollo della glicemia;
- b) test gratuiti per il controllo dell'udito;
- c) test gratuiti e consulenza tricologia;
- d) test gratuiti e analisi della pelle;
- e) check up gratuito massa e cellulite;
- f) test gratuiti per l'intolleranza alimentare.

3) Presso il Comune di Castel Volturno sono state effettuate le proiezioni gratuite dei films per bambini presso il Cinema teatro S. Aniello.

Sono state inoltre progettate e realizzate, presso tutte le farmacie operanti, le nuove attività di seguito elencate:

- a) test gratuiti dello stato psicologico e i fiori di BACH;
- b) le giornate di educazione sanitaria per "La prevenzione del rischio cardiovascolare";

Ciss  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)



- c) le "giornate della bellezza" con le consulenze gratuite di medicina estetica;
- d) la realizzazione di brochure informative relative alla "malattia emorroidaria";
- e) campagna per la prevenzione e la cura dell'ipertensione";

Presso i Comuni in cui sono state attivate le farmacie, è stata realizzata una indagine conoscitiva telefonica presso tutta la cittadinanza finalizzata alla conoscenza dell'esistenza della farmacia comunale, dei servizi svolti e del grado di soddisfazione dell'utenza. Sono stati invitati i cittadini a fornire suggerimenti utili al miglioramento dei servizi offerti e quelli che non erano mai stati nella farmacia comunale sono stati invitati a visitarla dando in offerta dei prodotti - omaggio.

Presso il Comune di Cercola è stata realizzata, in collaborazione con gli Istituti Scolastici, una manifestazione di sensibilizzazione sul tema del "Bullismo e rispetto delle regole".

Al Comune di Gricignano sono stati donati una serie di giochi per bambini destinati al Parco comunale.

Nell'ambito del Comune di Castel Volturno è stata realizzata, in collaborazione con l'associazione Lions Club, una raccolta di fondi finalizzata all'acquisto di medicinali destinati alla Caritas.

Con l'azienda ASL Ce 2 è stato avviato un progetto sperimentale per la distribuzione dei farmaci dell'allegato 2 e del PHT che ha interessato le farmacie del territorio di competenza e specificatamente Gricignano e Castel Volturno. Il progetto durato dal mese di agosto ad ottobre 2007 ha ricevuto il plauso dell'Azienda sanitaria per la qualità e l'efficienza del servizio svolto. Per il personale tutto operante presso le unità locali è stata avviata la fase di ulteriore formazione e qualificazione professionale, con l'organizzazione di corsi di formazione su specifici argomenti e con la partecipazione ad aggiornamenti esterni.

#### 4. LA MISSION DEL CONSORZIO E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Sanitari, superata la fase di start-up iniziale per l'avvio delle attività, e costituita la società mista INCOFARMA SpA per la gestione delle farmacie, intende passare direttamente alla realizzazione dei servizi di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria rivolta ai cittadini, anche tramite lo sviluppo di rapporti di collaborazione con associazioni, Enti e Istituzioni, operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, avviando delle vere e proprie campagne di comunicazione istituzionali volte alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

Cies  
 Consorzio  
 Intercomunale  
 Per i Servizi  
 Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
 c/o In.co.farma s.p.a.  
 80143 Napoli  
 Centro Direzionale  
 Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
 Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[info@consorziociss.com](mailto:info@consorziociss.com)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)

Innanzitutto prima di puntare sull'organizzazione di manifestazioni e di eventi, seminari e convegni con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire le problematiche socio-sanitarie, anche mediante il coinvolgendo delle Scuole, Associazioni di volontariato impegnate attivamente sul territorio dei Comuni consorziati, nonché presso i luoghi di lavoro, si dovrà costituire l'immagine del Consorzio CISS da comunicare opportunamente all'esterno.

Si ritiene opportuno quindi organizzare e realizzare delle campagne di informazione sanitaria e farmacologica a favore degli utenti, in particolare anziani, bambini e soggetti disagiati, attraverso la creazione e la diffusione di un periodico di informazione, a cui dovrà fare seguito la promozione di progetti di educazione sanitaria nelle scuole e altri centri di aggregazione.

In questo ambito, molteplici saranno le interazioni e i rapporti di collaborazioni con la INCOFARMA S.p.A, con la quale saranno concordati e individuati i servizi e le attività di promozione delle campagne di informazione rivolte ai cittadini-utenti, anche attraverso le stesse farmacie comunali.

Si pensa all'uso di effettuare, in collaborazione con i distretti di base, un monitoraggio delle patologie sociali più comuni quali: ipertensione, diabete, anoressia, ecc., anche mediante ricerche studi e pubblicazioni.

Inoltre, nei limiti dei budget assegnati, in collaborazione con la INCO.FARMA SpA, mediante appositi programmi mirati, potranno essere garantiti una serie di servizi gratuiti tra i quali ad esempio la misurazione della pressione con apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, di cui l'utente potrà usufruire due volte la settimana, con la consegna di un tesserino personalizzato con l'indicazione dei dati riscontrati in modo da permettere di seguire l'andamento della pressione arteriosa in un arco temporale.

Altro obiettivo ambizioso è l'ampliamento della carta dei servizi, che, se da un lato servirà a promuovere l'immagine stessa delle farmacie, dall'altro, comunicherà all'utente tutti i servizi prestati e quelli di prossima attivazione.

La carta dei servizi deve rispondere sempre più all'esigenza di sostenere le aspettative dei cittadini ad una prestazione del servizio pubblico di qualità.

Nei confronti dei cittadini-utenti, la carta dei servizi rappresenta in via puramente esemplificativa:

Ciss  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)

**a) uno strumento di conoscenza:**

- perché fornisce informazioni sul servizio erogato, sulla struttura e sull'organizzazione del servizio, sull'offerta dei servizi e dei prodotti erogati, sulle modalità con cui l'utenza può mettersi in relazione con il Consorzio e la rete delle farmacie Comunali, sui livelli qualitativi delle prestazioni e sui progetti di miglioramento del servizio;
- perché garantisce il sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto, con la pubblicazione, l'aggiornamento e la diffusione dei risultati del monitoraggio, nonché la verifica della corrispondenza tra impegni presi e raggiungimento dei risultati ottenuti;

**b) uno strumento di partecipazione:**

- perché prevede la costituzione di commissioni comunali, che rappresentano il canale istituzionale di comunicazione con il Consorzio e le farmacie Comunali;
- perché garantisce l'effettuazione di monitoraggi della qualità percepita del servizio da parte dei cittadini-utenti;

**c) uno strumento di tutela:**

- perché garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte e suggerimenti;
- perché stabilisce e regola la procedura dei reclami, da attivare in seguito alla violazione da parte dell'azienda dei diritti dei cittadini - utenti, qualora non siano soddisfatti sugli impegni presi dal Consorzio e/o dalle farmacie comunali con la carta stessa.

## 5. CARTA DEI SERVIZI: "FARMACIA COMUNALE DI ....."

La "Carta dei Servizi" è lo strumento che permette di conoscere le metodologie di lavoro, le finalità, gli obiettivi che si intendono raggiungere al fine di garantire la migliore qualità delle prestazioni della "Farmacia Comunale di ....." adottando specifici standard di quantità e qualità, assicurandone il rispetto e verificando il grado di soddisfazione degli utenti.

Per garantire all'utenza un prodotto/servizio conforme alle normative di legge ed affidabile la farmacia comunale si affida a procedure che hanno ottenuto la conformità con le norme UNI EN ISO 9001 : 2000.

La "Carta dei Servizi" è il documento di impegno del gestore della Farmacia Comunale di ..... verso i cittadini/utenti.

### • IDENTITA' DEL SOGGETTO EROGATORE

La INCO.FARMA S.p.a. con sede legale a Napoli (Na) via Taddeo da Sessa Centro Direzionale, ed. C9; eroga ai cittadini i seguenti servizi e le sotto elencate prestazioni nella Farmacia Comunale di .....

- DISPENSAZIONE DI FARMACI E PRESID
- SERVIZI DI BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI
- EDUCAZIONE SANITARIA
- ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ED IN PARTICOLARE DELLE FASCE DEBOLI

Tali prestazioni saranno erogate nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

### a- INFORMAZIONE SUI SERVIZI OFFERTI ( SERVIZI DI BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI )

#### • SERVIZI DI BASE

Fanno parte integrante dei servizi di competenza della farmacia:

- l'approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci;
- la consulenza sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta;
- la preparazione estemporanea dei medicamenti (laboratorio galenico);

Ciss  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)

- la misurazione della pressione: viene effettuata tramite apparecchiatura elettronica rispondente ai requisiti di legge, a disposizione dell'utente con l'assistenza di personale specializzato. L'attività è gratuita per l'utenza;
- il controllo del peso e dell'altezza: l'attività prevede oltre alla verifica del peso, interventi d'informazione per una corretta alimentazione fondamentale per la prevenzione di numerose patologie. L'attività è gratuita per l'utenza;
- informazioni sull'accesso alla specialistica ed ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'Azienda S.L., nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'Azienda S.L. per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'Azienda S.L. medesima;
- servizio di prenotazione dei servizi sanitari: viene fornito nella farmacia nell'ambito di un accordo con le aziende sanitarie locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo;
- l'attività di farmaco-vigilanza: la Società e la Farmacia Comunale di ..... collaborano con l'Azienda Sanitaria Locale, la Regione ed il Ministero della Salute ai programmi di farmaco-vigilanza, che includono la raccolta di dati e la segnalazione di reazioni avverse l'uso dei farmaci.
- Pulsossimetria: consente il monitoraggio di base della "bronco pneumopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratoria cronica" (BPCO con IRC) . E' un esame che senza alcun fastidio, in pochi secondi, permette di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Il test è da suggerire prevalentemente a pazienti affetti da insufficienza respiratoria . Il test rileva : Sat.O2 (saturazione dell'emoglobina ossigenata) e pulsazioni.

#### • SERVIZI AGGIUNTIVI

Costituiscono l'insieme dei servizi che caratterizzano il ruolo di servizio all'utenza della Farmacia Comunale di ..... differenziandola rispetto allo standard tradizionale delle farmacie presenti sul territorio.

Possono essere suddivisi in tre aree di servizi:

#### • SERVIZI/ANALISI

- CONTROLLO DEL COLESTEROLO

Ciss  
 Consorzio  
 Intercomunale  
 Per i Servizi  
 Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
 c/o In.co.farma s.p.a.  
 80143 Napoli  
 Centro Direzionale  
 Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
 Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[info@consorziociss.com](mailto:info@consorziociss.com)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)

- VISITE OCULISTICHE
- TEST URINA/FECI
- ESAME SPIROMETRICO (MISURA DEL RESPIRO)
- TEST PER LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
- COLLEGAMENTI DI TELEMEDICINA (LETTURA A DISTANZA REFERTI DI ESAMI CLINICI)
- ASSISTENZA ALL'AUTOANALISI DEGLI ESAMI (DEL SANGUE, DELLE URINE ECC.)
- TEST DI GRAVIDANZA
- PICCOLE MEDICAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
- ANALISI DI LABORATORIO ( ANALISI POTABILITA' ACQUA ECC.)
- ESAME DELL'UDITO
- ESAME DELLA PELLE
- TEST DEI BIORITMI
- TEST FIORI BACH
- ANALISI ESTETICHE CON ESPERTI (ANALISI DEL CAPELLO, ANALISI DELLA CUTE ECC)
- CONSULENZE ESTETICHE
- CONSULENZE DIETETICHE
- TRATTAMENTI ESTETICI (CABINA ESTETICA)
- FORATURA LOBI

#### **SERVIZI/INTERMEDIAZIONE**

- PRENOTAZIONI VISITE SPECIALISTICHE
- RITIRO ESAMI MEDICI
- DISTRIBUZIONE MATERIALE PER CONTO DI ASL (PANNOLONI, TEST USA E GETTA ECC.)
- DISTRIBUZIONE KIT DI ANALISI

#### **SERVIZI / ASSISTENZA**

- POSSIBILITA' DI ORDINARE RAPIDAMENTE I FARMACI
- CONSEGNA A DOMICILIO
- ORARI DI APERTURA (ORARIO CONTINUATO, ORARIO NOTTURNO ECC.)
- MEDICO ONLINE
- SITO INTERNET
- NUMERO VERDE

Ciss  
 Consorzio  
 Intercomunale  
 Per i Servizi  
 Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
 c/o In.co.farma s.p.a.  
 80143 Napoli  
 Centro Direzionale  
 Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
 Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)

- PRENOTAZIONE TELEFONICA FARMACI
  - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MEDICALI (AEROSOL, BILANCE PER NEONATI ECC.)
  - NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE (CARROZZINE, LETTI ECC.)
  - ANGOLO DELLA SALUTE: è un'area per colloqui individuali, offerta dalla farmacia per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico delle persone. Queste ultime vengono adeguatamente informate di tale disponibilità anche attraverso l'allestimento, ove possibile, di uno spazio ben visibile e facilmente accessibile.
- L'angolo della salute assolve anche il servizio relazioni con il pubblico.

#### b- STANDARD DI QUALITA' E RELATIVE MODALITA' DI VERIFICA

Per garantire all'utenza un prodotto/servizio conforme alle normative di legge ed affidabile la "Farmacia Comunale di ....." si affida a procedure che hanno ottenuto la conformità con le norme UNI EN ISO 9000 : 2000 .

La "Farmacia Comunale di ....." si prefigge di investire sulla qualità dei prodotti /servizi forniti per esaudire le potenziali richieste della clientela.

Per questo motivo la Certificazione di Qualità e la "Carta dei Servizi" sono un punto di partenza per raggiungere la soddisfazione del cliente.

- STANDARD DI QUALITA'

Il soggetto gestore garantisce:

- 1) che la spedizione della ricetta e la vendita dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- 2) che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- 3) di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda S.L.;
- 4) che venga fornita una consulenza sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia;

Ciss  
 Consorzio  
 Intercomunale  
 Per i Servizi  
 Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
 c/o In.co.farma s.p.a.  
 80143 Napoli  
 Centro Direzionale  
 Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
 Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[info@consorziociss.com](mailto:info@consorziociss.com)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)

- 5) che vengano indicati ai cittadini, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica (SOP), i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più convenienti nel rapporto qualità/prezzo;
- 6) che siano messe a disposizione strutture minime quali sedia, cestini, segnaletica esterna leggibile, locali aerati ed illuminati;
- 7) che vengano rimosse le barriere architettoniche esterne e garantita l'accessibilità ai locali per i disabili (compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative);
- 8) che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano un'adeguata copertura delle esigenze del territorio in cui la farmacia è situata;
- 9) che venga attivata una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare disagi o potenziali danni ai cittadini;
- 10) che tutto il personale di farmacia venga dotato di cartellino di riconoscimento;
- 11) che il comportamento degli operatori sia improntato al rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- 12) che venga effettuato un adeguato controllo di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in Farmacia;
- 13) che venga effettuata una severa selezione della pubblicità in vetrina ed all'interno della Farmacia;
- 14) che siano rispettate tutte le norme di buona conservazione dei farmaci e, in caso di naturale scadenza degli stessi, ad ottemperare nello smaltimento a tutte le disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente;
- 15) che all'utente, in caso di emergenza, vengano fornite le informazioni ed il supporto necessario a superare una situazione di pericolo, tramite il collegamento con le strutture sanitarie d'emergenza;
- 16) che venga distribuito materiale informativo sui turni delle farmacie;
- 17) a comunicare all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede della farmacia, e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della presente "Carta dei Servizi" nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima;
- 18) ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di scioperi nei servizi pubblici.

- VERIFICA DEGLI STANDARD

Ciss  
 Consorzio  
 Intercomunale  
 Per i Servizi  
 Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
 c/o In.co.farma s.p.a.  
 80143 Napoli  
 Centro Direzionale  
 Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
 Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)



Vengono individuati, a cura della Società, adeguati indicatori di attività che sono resi noti agli utenti unitamente agli standard ritenuti accettabili.

Il soggetto gestore si impegna a migliorare gli standard forniti tramite la loro verifica periodica, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini. La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza (questionari) anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

#### c - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE SANITARIA

Il soggetto gestore organizza e collabora ad interventi di informazione, prevenzione ed educazione sanitaria nei quartieri, nelle scuole, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle università della terza età e presso associazioni culturali e ricreative.

In particolare si impegna ad organizzare ed a collaborare ad iniziative di educazione sanitaria quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo :

- IN AMBITO SCOLASTICO

- prevenzione della pediculosi
- corretta igiene orale
- corretta alimentazione
- informazione sui rischi connessi all'eccessiva assunzione di alcool o uso di droghe .

- IN AMBITO COMUNITARIO

- organizzazione presso sedi istituzionali di conferenze a carattere sanitario rivolte alla cittadinanza su argomenti di interesse generale (es. menopausa; sovrappeso ed obesità; rischi del fumo ecc.)

- IN AMBITO ASSOCIATIVO E RICREATIVO

Cass  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[info@consorziociss.com](mailto:info@consorziociss.com)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)

- organizzazione presso le sedi associative di miniconferenze o promozioni correlate all'attività svolta dall'associazione (es. associazioni sportive: conferenze sul doping, sulla corretta integrazione alimentare, sul regime dietetico e consumi calorici, pianificazione attività preparatoria ecc.)

Tutte le attività sono svolte per il tramite di personale specializzato e con la distribuzione di materiale educativo/informativo, materiale promozionale e raccolta dati.

Il soggetto gestore svolge l'attività di educazione sanitaria anche attraverso la stampa, la diffusione, la distribuzione e l'accesso alla fruizione dei dati di materiale sanitario sia in farmacia che sul sito internet.

In particolare in farmacia saranno distribuiti opuscoli informativi e schede sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute.

#### d - ATTIVITA' A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI (HANDICAPPATI, ANZIANI, MINORI)

Il soggetto gestore si impegna a favorire, per quanto possibile, l'accesso da parte delle fasce deboli a tutti i servizi erogati dalla Farmacia Comunale di .....

In particolare oltre a quanto previsto precedentemente in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche, la società provvederà ad individuare tutta una serie di prodotti di uso comune da parte delle fasce deboli quali:

- per gli handicappati: presidi protesici, medicazioni, prodotti per la detergenza, etc etc;
- per gli anziani: integratori vitaminici, prodotti per l' incontinenza, paste adesive per protesi, etc etc;
- per i minori: alimenti per l'infanzia, parafarmaci, articoli sanitari, etc.;

che verranno venduti a "prezzo sociale" ovvero sui quali la Farmacia Comunale applicherà un ricarico di utile pressoché inesistente.

Per i portatori di handicap e gli anziani non autosufficienti alcuni servizi erogati dalla Farmacia Comunale di ..... avranno luogo senza il pagamento di

Ciss  
Consorzio  
Intercomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorzioiciss@pec.it](mailto:consorzioiciss@pec.it)  
[info@consorzioiciss.com](mailto:info@consorzioiciss.com)  
[www.consorzioiciss.com](http://www.consorzioiciss.com)

alcun corrispettivo ad es: consegna dei farmaci a domicilio e noleggio di apparecchiature medicali.

Il soggetto gestore si impegna a favorire, per quanto possibile, qualsiasi evento a carattere sociale venga organizzato e per il quale la Farmacia Comunale possa rappresentare un punto di riferimento.

Quali ad esempio manifestazioni a cui già abbiamo contribuito come:

- Sponsorizzazione e partecipazione con premi, gadgets e stand espositivo della farmacia di manifestazioni sportive e culturali;
- Realizzazione di concorsi a tema con scuole di ogni ordine e grado distribuzione di attestati e premi per gli elaborati meritevoli;
- Realizzazione di conferenze a carattere culturale in generale e sanitario in particolare;
- Proiezioni cinematografiche a tema per bambini;
- Partecipazione all'allestimento di parchi giochi pubblici;
- Raccolta fondi per attività di beneficenza ed iniziative sociali.

## 6. PROCEDURA DI ADESIONE AL CONSORZIO

Si evidenzia che per la procedura di adesione al Consorzio CISS si prevede come unico costo/spesa a Carico del Comune aderente il versamento di euro 1.000,00 (euromille) per la sottoscrizione capitale sociale, secondo quanto previsto dall'Atto costitutivo, Statuto e Convezione (vedi allegati), rimanendo a carico del soggetto gestore tutti i costi di investimento e gestione della sede farmaceutica.

L'adesione avviene mediante delibera di C.C. dell'Ente aderente, che sarà successivamente approvato dall'Assemblea consortile.

In caso di accettazione della ns. proposta gestionale, lo scrivente si impegna nei termini di 10 gg. dalla comunicazione di accettazione a presentare tutta la documentazione per l'avvio dell'iter procedurale di apertura della sede farmaceutica in questione.

CISS  
Consorzio  
Interecomunale  
Per i Servizi  
Socio Sanitari

Sede legale/amministrativa  
c/o In.co.farma s.p.a.  
80143 Napoli  
Centro Direzionale  
Isola C9/ scala A - Int.80

tel /fax 081/5623793  
Partita Iva 04668711213  
[consorziociss@pec.it](mailto:consorziociss@pec.it)  
[info@consorziociss.com](mailto:info@consorziociss.com)  
[www.consorziociss.com](http://www.consorziociss.com)

il 20/1/2006  
al n. 702

Repertorio n. 149764

Raccolta n. 21027 Serie 2/1

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei (2006) il giorno ventisette (27)  
del mese di gennaio in Caivano (NA), presso la  
sede Municipale alla piazza Battisti, alle ore  
dodici etrenta.

Avanti a me dott.ssa Alessandra Del Balzo, notaio in  
Napoli, con studio ivi alla via S. Tommaso D'Aquino n.  
48, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei  
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

Comune di Caivano, con sede in Caivano (N-4) alla  
Piazza Battisti, codice fiscale 01144820634, in  
persona del sig. Antonio Centore, nato a Caivano (NA)  
il 10 aprile 1948, Eed ivi domiciliato alla Via Diaz  
n.84, cod.fisc.CNT NIN 48D10 B371J, domiciliato per la  
carica presso la Casa Comunale giusta delega a firma  
del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore di  
detto Comune che si allega sotto la lettera "A";  
Comune di Castel Volturno con sede in Castel Volturno  
(CE) alla Piazza Annunziata n. 1', codice fiscale  
80007390612, in persona del sig. Tommaso Morlando,  
nato a Giugliano in Campania (NA) il 18/08/1953 e  
domiciliato in Castel Volturno alla Piazza delle feste



n. 7-8, cod. fisc. MRL TMS 53M18E054L, giusta delega a firma del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore di detto Comune che si allega sotto la lettera "B";

Comune di Cercola con sede in Cercola (NA) alla Piazza Libertà n. 6, codice fiscale 80019700634, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, dott.

Giuseppe Gallo, nato a Cercola il 24/02/1954, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - assente;

Comune di Gricignano di Aversa con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Piazza Municipio, codice fiscale 81002610616, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, sig. Andrea Lettieri, nato a Gricignano di Aversa il 01/03/1949, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

Comune di Palma Campania con sede in Palma Campania (NA) alla Via Municipio n. 80, codice fiscale 00622700631, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, sig. Carmine De Luca, nato a Palma Campania il 10/06/1955, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

Comune di Poggiomarino con sede in Poggiomarino (NA) alla via De Marinis n. 3, codice fiscale 00749590630, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, dott. Roberto Raffaele Giuliano, nato a Poggiomarino

il 11/11/1950, domiciliato per la carica presso la  
Casa Comunale;

Comune di Sant'Arpino con sede in Sant'Arpino (CE)  
alla Via Mormile n.3, codice fiscale 81000630616, in  
persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore,  
dott. ing. Giuseppe Savoia, nato ad Aversa (CE) il  
08/10/1964, domiciliato per la carica presso la Casa  
Comunale;

Comune di Terzigno con sede in Terzigno (NA) alla via  
Galilei n. 21, codice fiscale 84003450636, in persona  
del Sindaco e legale rapp.te pro tempore,

sig. Nunzio Avino, nato a Terzigno (NA) il 03/08/1951,  
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale.

I costituiti della cui identità personale io  
notaio sonocerta, dichiarano che sono qui  
convenuti qualisoci del "Consorzio Intercomunale per  
i Servizi Socio-Sanitari" in sigla "C.I.SS." con  
sede inCaivano (NA) nella Casa Comunale, fondo  
con-

sortileEuro 9.000,00, codice fiscale e numero di  
i-

scrizione nel Registro delle Imprese di Napoli

n. 01668711213, iscritta al Repertorio

Economico Amministrativo con il n. 707232, per

rib-



nirsiin assemblea, in seconda convocazione,  
essendo andata deserta la prima convocazione,  
fissata per la data odierna alle ore 9.00, per  
discutere ed deliberare in sede straordinaria  
sugli argomenti di cui in prosieguo e mi  
invitano pertanto a redigere il presente  
verbale dell'assemblea stessa.

Io notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di  
quanto segue:

ai sensi del vigente statuto consortile assume la  
Presidenza il costituito sig. Antonio Centore, nella  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e legale rappresentante pro tempore del "CONSORZIO  
C.I.S.S.", il quale constata:

- che la convocazione della presente assemblea con  
avviso spedito ai Comuni consorziati all'indirizzo  
risultante dall'atto costitutivo con lettere —  
raccomandata prot. n. 150 del 09.01.2006 è pervenuta a  
tutti i Comuni Consorziati nei termini di legge;

- la presenza dei detti Comuni consorziati come innanzi  
rappresentati;

- la presenza del Collegio dei Revisori nelle persone  
dei signori:

dott.ssa ANTONIETTA SIMEOLI, nata a Portici (NA), il  
9 ottobre 1968, Codice Fiscale SML NNT 68R49 G902 M;

rag. RAFFAELE PIGNATIELLO, nato a Sant'Anastasia  
(NA), il 25 settembre 1968, con domicilio in  
Sant'A-

nastasia (NA) Via Casamiranda n. 54, Codice  
Fiscale PGNRFL68P25 I262 F,

dott.ssa OREFICE ANNUNZIATA, nata a Crispano  
il 07/07/1968 e domiciliata in Caivano (NA) alla  
via Esposito s.n., cod. fisc. RSC NNZ 68L47D170F.


dichiara

L'assemblea validamente costituita ed atta a  
deliberare sul seguente ordine del giorno:

adozione di atti deliberativi consequenziali  
alla posizione assunta dalla Regione Campania  
relativamente all'oggetto sociale del Consorzio, con  
limitazione dello stesso, e susseguente l'eliminazione,  
di quelle attività, tra l'altro, mai esercitate in  
concreto, ne tantomeno attivate, di produzione,  
distribuzione, intermediazione e informazione  
scientifica del farmaco, ivi compreso la gestione di  
depositi farmaceutici.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal  
Presidente e tenuto conto dei pareri acquisiti ex  
lege, con il voto favorevole di tutti i presenti, come  
il Presidente medesimo dichiara e attesta,

delibera





- di modificare l'oggetto sociale eliminando quelle attività ad oggi mai esercitate in concreto, né tanto meno attivate, tale che l'oggetto sociale sia ristretto alle sole attività esercitande nel breve periodo, approvando, conseguentemente, il seguente nuovo testo dell'articolo terzo: Art.3 (Scopo)

«Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, ce ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini anche tramite pubblicazioni;

- la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;

- le campagne di igiene e prevenzione;

- studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;

- l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;

- l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;


- l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;

- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;

- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;

- la gestione di farmacie ;

- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici.



officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti  
parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari  
ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della  
persona, la fornitura di materiali di medicazione, di  
presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;  
I Comuni consorziati previa adozione di specifica  
delibera assembleare potranno affidare altri servizi  
al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra  
indicato.

Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei  
Consortiati a maggioranza assoluta, in luogo di una  
gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed  
esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri  
consorzi, potrà costituire e/o partecipare ad altri  
consorzi e/o a società di capitale pubblico o miste  
(a prevalente capitale pubblico o privato) cui  
affidare l'espletamento di tutte o parte le attività  
rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero  
attività afferenti, strumentali o di supporto a  
quelle previste nel suo scopo.

L'adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed  
accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a  
detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche,  
miste e/o private l'espletamento di tutte o parte  
delle attività rientranti nel suo scopo sociale

comporta per il comune nuovo consorziato l'automatico trasferimento all'indicato consorzio e/o alla medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal Consorzio, per quanto di sua competenza. Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non Consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici. Sono espressamente escluse in ogni caso, nell'oggetto consortile quelle attività di produzione, destinazione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

- di sostituire e di approvare articolo per' articolo il nuovo testo dello Statuto Sociale che al presente atto, previa lettura, si allega (All. "C");
- di conferire al signor Antonio Centore nella qualità, i più ampi poteri al fine di apportare al presente verbale tutte le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, se del caso, per ottenere l'omologazione dall'Autorità Giudiziaria.



Null'altro essendovi a deliberare e nessuno  
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta  
la seduta alle ore tredici e trenta.

Spese e consequenziali del presente atto cedono  
a carico della società in liquidazione.

Le parti delegano il signor Antonio Centore alla  
firma dello statuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto,  
alle costituite parti le quali lo approvano e lo dichiarano  
conforme alla loro volontà.

Scritto in parte a macchina e in parte a mano da persona di  
mia fiducia occupa fogli tre per facciate dieci scritte sin  
qui, e viene firmato dalle parti, e da me Notaio nei modi di  
legge. - firmato:

CENTORE ANTONIO

TOMMASO MORLANDO

LETTIERI ANDREA

CARMINE DE LUCA

GIULIANO ROBERTO RAFFAELE

AVINO NUNZIO

GIUSEPPE SAVOIA.

NOT. ALESSANDRA DEL BALZO SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta  
di numero cinque fogli è conforme all'originale e si rilascia  
per uso consentito dalla legge.

*Not. Aless. del Balzo*



# COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA


IL SINDACO

DELEGA

Il Sig. Tommaso Morlando, Assessore alle Politiche Ambientali e Sanità, a partecipare ed ~~esercitare diritto di voto nell'assemblea straordinaria, convocata dal Consorzio Intercomunale per i~~  
servizi Socio Sanitari, C.I.S.S., per il giorno 27 gennaio 2006, avente all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni e aggiornamenti del Presidente, circa la posizione assunta dalla Regione Campania, in riferimento alla richiesta di concessione del decreto di apertura della farmacia comunale di Cercola;
2. adozioni di atti deliberativi consequenziali a detta posizione, afferenti alla eventuale limitazione e/o precisazione dell'oggetto sociale del Consorzio C.I.S.S., in conformità all'orientamento assunto dalla Regione Campania
3. varie ed eventuali.

Castel Volturno, 26 gennaio 2006

  
SINDACO  
Castel Volturno





# COMUNE DI CAIVANO

Provincia di Napoli

*Sindaco*

in riferimento alla riunione di Assemblea Straordinaria del C.I.S.S., Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, convocata con lettera raccomandata prot. n°150 del 09.01.06, alle ore 9,00 in prima convocazione, e per le ore 11,00 del medesimo giorno in seconda convocazione,

## DELEGA

parteciparvi in vece dello scrivente e col più ampio potere, il consigliere del Comune di Caivano G. Antonio Centore, codice fiscale: CNTNTN48D10B371J, nato a Caivano il 10.04.48 ed ivi residente alla via Diaz n° 84.

Caivano, 09.01.06



Il Sindaco  
Ing. Domenico Semplice




STATUTO DEL "CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-  
SANITARI"

Art. 1

(Costituzione)

Ai sensi 2 per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000, capo V°, è costituito tra il Comune di CAIVANO (NA), il Comune di CASTEL VOLTURNO (CE), il Comune di CERCOLA (NA), il Comune di GRICIGNANO di AVERSA (CE) il Comune di PALMA CAMPANIA (NA), il Comune di SANT'ARPINO (CE), il Comune di ROCCABASCERANA (AV), il Comune di TERZIGNO (NA), il Comune di POGGOMARINO (NA) un Consorzio denominato "CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI" in sigla "C.I.E.S.", previa approvazione dell'unita convenzione, come stabilito dal medesimo art. 31, comma 2, nella quale sono previsti, tra l'altro, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e la disciplina delle nomine e delle competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalle disposizioni di legge. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, esso informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Al Consorzio possono aderire, su loro espressa richiesta, altri Comuni, senza limiti numerici e senza limitazioni territoriali; l'adesione deve essere approvata dall'Assemblea Consortile.





Art. 2

(Sede sociale)

Il Consorzio ha sede nel Comune di Caivano (Napoli) nella casa comunale. L'Assemblea dei Consorziati potrà in ogni caso deliberare sul trasferimento della sede e/o sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie. È facoltà del Direttore generale aprire uffici o agenzie e/o depositi.

Art. 3

(Scopo)

Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/enti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed

espletamento dei seguenti servizi:

- l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini;
- la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;
- le campagne di igiene e prevenzione;
- studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;
- l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;
- l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;
- l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;
- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;
- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;



- la gestione di farmacie ;  
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;  
I Comuni consorziati previa adozione di specifica delibera assembleare potranno affidare altri servizi al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra indicato.

Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati a maggioranza assoluta, in luogo di una gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi e/o a società di capitale pubblico o miste (a prevalente capitale pubblico o privato) cui affidare l'espletamento di tutte o parte le attività rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero attività afferenti, strumentali o di supporto a quelle previste nel suo scopo.

L'adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a


detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche, miste e/o private l'espletamento di tutte o parte delle attività rientranti nel suo scopo sociale comporta per il comune nuovo consorziato l'automatico trasferimento all'indicato consorzio e/o alla medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal consorzio, per quanto di sua competenza.

Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non Consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici. Sono espressamente escluse in ogni caso, nell'oggetto consortile quelle attività di produzione, destinazione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

ART. 4

(Durata)

Il Consorzio ha durata di anni cinquanta e potrà proseguire la propria attività a seguito di apposita delibera Assembleare; esso, in ogni caso, cessa quando il numero dei Consorziati diventi inferiore a quattro, ovvero quando viene adottata una deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati approvata con quorum non inferiore ai tre quarti (3/4) di tutti i Consorziati iscritti. In caso di cessazione il patrimonio del



Consorzio dovrà essere liquidato e ripartito fra i singoli consorziati in proporzione alle quote di partecipazione. In sede di ripartizione i Comuni in cui insistono sia beni mobili che beni immobili costituenti il patrimonio consortile avranno diritto di opzione sugli stessi.

Ogni Comune consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio, sussistendone i presupposti di legge; tuttavia, qualora i servizi nella titolarità del Comune recedente fossero all'atto del recesso oggetto di affidamento a Consorzi e/o a società pubbliche e/o miste e/o private, il recesso non potrà essere operativo se non allo scadere della convenzione di affidamento, i cui effetti (obblighi e diritti) perdureranno fino al suo normale termine di durata.

Il Comune consorziato che intende recedere, alle condizioni e nei limiti di cui sopra, dovrà notificare nelle forme di legge al Presidente del Consorzio il recesso medesimo accompagnando la deliberazione del relativo Consiglio Comunale entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Se non vi siano i motivi ostativi di cui sopra accertati con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati, il recesso diviene operativo ed efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali rimborsi e restituzioni dovranno essere effettuati dal Consorzio al Comune consorziato recedente entro il termini di 120 (centoventi) giorni da quando il recesso diviene operativo.

Art. 5

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 6

(Assemblea)

1) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli enti aderenti.

Ogni Comune Consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea ed ha eguali diritti ed eguali doveri. Le quote di partecipazione al Consorzio sono eguali fra tutti i Consorziati essendo previsto che i vantaggi economici derivanti dall'organizzazione e dall'espletamento dei servizi andranno a vantaggio dei singoli Comuni Consorziati in considerazione delle attività, dei servizi e di tutto quanto andrà a porsi in essere in conformità all'oggetto sociale del presente Consorzio nel Comune aderente allo stesso, secondo criteri oggettivi, ovvero, in caso di affidamento a terzi dei Servizi medesimi, mediante stipula di apposite convenzioni con il Comune Consorziato.

Ogni Consorziato versa all'atto della costituzione e/o



all'atto dell'adesione la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) onde costituire un fondo concortile con cui far fronte agli impegni del Consorzio. I singoli Consorziati sono in ogni caso obbligati a versare su richiesta del Direttore Generale eventuali altre somme necessarie per il funzionamento del Consorzio medesimo e per l'espletamento dei relativi servizi, fino all'importo massimo che anno per anno sarà determinato dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, fermo ed fmpregiudicato il principio del necessario autosostentimento che dovrà regolare l'Ente e a cui esso sempre dovrà ispirarsi.

2) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3) L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 7

##### (Convocazione dell'assemblea)

1) . Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale 'seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con regolare avviso, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'organo amministrativo al completo ed i sindaci

effettivi, purché siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora particolari esigenze lo entro sei mesi.

3) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

4) La convocazione dell'assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo dei consorziati.

#### Art. 8

(Possibilità di delega)


Ciascun consorziato, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'assemblea dal delegato di altro consorziato, con il limite di una sola delega, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio e fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

#### Art. 9

(Intervento e rappresentanza nell'assemblea)

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea, anche per delega.

#### Art. 10





(Presidente dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione, in difetto, da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Art. 11

(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea)

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente o dal segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più del cinquanta per cento dei consorziati. Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza degli aderenti al Consorzio.

Per quanto non previsto si fa riferimento all' 2360 c.c.

Art. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino in proprio o per delega, almeno due terzi dei partecipanti al Consorzio.

Art. 14

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno maturato un'attinente competenza tecnico-amministrativa di ausilio per le finalità consorziali.


Art. 15

(Cariche sociali)

L'assemblea elegge il Presidente fra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 14. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Art. 16

(Riunioni del consiglio)



Il consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 17

(Deliberazione del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione delle strategie relative alla gestione consortile;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo, in coerenza con il Piano di Programma deliberato dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del Bilancio Preventivo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti del Consorzio in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

Art. 18

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal  
Presidente e dal segretario.

Art. 19

(Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi  
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della  
società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere  
tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento  
dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in  
modo tassativo riserva all'assemblea e quelli relativi ai  
singoli investimenti e disinvestimenti, immobilizzazioni  
materiali, immateriali e finanziarie. Il Consiglio di  
Amministrazione provvede alla redazione di eventuali piani di  
programmazione, anche pluriennali e alla redazione di bilanci  
preventivi e consuntivi.

Art. 20

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto  
dall'Assemblea Consortile nel suo seno per assolvere ai  
compiti istituzionali previsti nello statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di  
impedimento, sono assolte dal consigliere di amministrazione  
più anziano, sempre che dstitte funzioni "delegate" non siano in  
contrasto con norme di legge.

Art. 21

(Attribuzioni)

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in tema di azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. In particolare, il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

cura i rapporti istituzionali e le comunicazioni esterne del Consorzio;

rappresenta e convoca l'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse ai consorziati;

controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;

adotta iniziative per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio, compatibilmente con le funzioni del Direttore e dei Dirigenti;

compie gli atti relativi che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

è l'organo di raccordo fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con

quella di governo ed amministrazione, ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali e sociali del Consorzio;

adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti;

rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;


firma la corrispondenza e documenti relativi all'attività del Consiglio di Amministrazione;

assume la rappresentanza esterna del Consorzio, sovrintende e vigila sull'andamento della gestione tecnico - amministrativa;

compie gli atti necessari a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

assume sotto propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa posteriore all'ultima adunanza del Consiglio;

può avvalersi, con apposite convenzioni, di professionalità esterne stabilendone mansioni e poteri  
2. di concerto con il Direttore Generale, di



*collaboratori nelle attività di ufficio.*

*Art. 22*

*(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)*

*Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.*

*L'assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato. L'assemblea può accollare al Consorzio le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al C. Lgs. 472/1997.*

*Art. 23*

*(Rappresentanza sociale)*

*La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, Procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.*

*Art. 24*

*(Il Direttore Generale)*

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ed allo stesso sono demandate la gestione del personale e l'attuazione operativa dalle linee strategiche delineate dall'organo amministrativo.

Il Direttore Generale predisporrà, entro il 31 Ottobre di ogni anno, secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, il budget annuale e triennale del Consorzio con l'indicazione del piano degli investimenti e della dotazione organica del personale.

Il Direttore Generale opererà nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoporrà allo stesso, ogni trimestre, un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale del Consorzio con una previsione a

fine esercizio e, se necessario, un aggiornamento del budget

annuale e triennale; elabora le proposte da sottoporre al

Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con

l'indicazione degli obiettivi da conseguire.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di livello

dirigenziale e potrà assegnare ad uno dei dirigenti del

Consorzio la funzione di Vice Direttore Generale. Questi lo


sostituirà con i suoi stessi poteri nei casi di assenza o

impedimento.

Limitatamente agli atti di propria competenza, il Direttore

Generale ha la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio

di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di





*promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.*

*In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti attribuzioni:*

*" formula proposte agli organi amministrativi, ne esegue le deliberazioni ed interviene alle riunioni degli organi stessi, con voto consultivo;*

*" ha l'alta direzione e sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e le iniziative tese al miglioramento dell'apparato gestionale: promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane;*

*" formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Consorzio:*

*" irroga i provvedimenti disciplinari e adotta gli atti relativi alla gestione non assegnati dalla legge o dallo Statuto al Presidente;*

*" può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso e approva l'indizione di procedure concorsuali;*

*" stipula i contratti e le convenzioni, ordina gli acquisti e le spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;*

*" firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente o dei dirigenti.*

Art. 75

(Revisori dei Conti)


Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti agli Ordini professionali di categoria dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dei Revisori Ufficiali dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso la scelta va fatta fuori dell'ambito dell'assemblea e dei Consigli dei Comuni Consorziati.

La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nella società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La decadenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore questo deve essere sostituito entro sessanta giorni.

Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.



Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

= vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;

= l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;

= la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei e risconti attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme del Codice Civile.

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

*(Piano di Programma e Bilancio)*

*Il Consiglio di Amministrazione delibera circa il piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, piano che dovrà essere aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio.*

*Il Bilancio preventivo annuale e/o pluriennale comprende, distintamente per singoli esercizi, programmi e servizi, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione; ove possibile saranno evidenziati gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento; dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dovrà evidenziare eventuale contributi pubblici spettanti o dati al Consorzio.*

*Entro i termini di legge il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Consorziati il Conto o Bilancio consuntivo del precedente esercizio, con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei Conti; nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale dovranno fra l'altro riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario atti a consentire valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti e/o affidati.*

*L'esercizio coincide con l'anno solare.*

*Il Consorzio deve determinare i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito e/o affidato. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da*

evidenziarsi nella relazione al Conto Consuntivo. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classe di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascuno servizio sull'ammontare del fatturato totale. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascuno servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo. E' fatta salva la possibilità di regolamentare rapporti di ordine economico fra i Comuni Consorziati in esecuzione o derivanti dai servizi oggetto del presente Consorzio con apposite convenzioni fra gli stessi o con terzi operatori, pubblici o privati.

Il utile di esercizio dovrà essere destinato a costituire ed incrementare un fondo di riserva nella misura minima del 25% (venticinque per cento), alla creazione di eventuali fondi straordinari per il rinnovo delle impianti o per il finanziamento dello sviluppo degli investimenti; a vantaggio dei Comuni Consorziati. Il versamento a favore di questi ultimi dovrà essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei Consorziati.

#### Art. 27

(Patrimonio Consortile)

Il patrimonio consortile è costituito dal fondo di dotazione inizialmente formato con le quote versate dai Consorziati e

successivamente integrato dal fondo di riserva e dai vari fondi straordinari di bilancio e da tutti i beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio nell'attuazione dello scopo consortile.

Al finanziamento degli investimenti il Consorzio provvedere con i fondi accantonati, con i contributi dello Stato, della Regione di altri enti pubblici e privati, con la contrazione di mutui, con eventuali prestiti obbligazionari ove possibili e nei limiti consentiti dal deliberato dell'assemblea dei Consorziati. Il servizio di cassa del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione a seguito di esperimento di gara.

Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi, anche dei servizi di conto corrente postale fermo restando l'unicità del rapporto con il cassiere per quanto riguarda i pagamenti. Le somme eventualmente eccedenti il fabbisogno corrente di cassa, possono essere impiegate in operazioni finanziarie di sicura garanzia quali l'acquisto di obbligazioni e di titoli del debito pubblico al fine di salvaguardare il più possibile il poteri di acquisto delle risorse finanziarie

Art. 29

(Mandato)

La partecipazione al Consorzio comporta per i Comuni Consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione, l'obbligo di consentire che il Consorzio agisca in via

Consorzio derivanti dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente statuto anche in ordine alla sua validità ed efficacia che non sia espressamente riservata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, compresa quella di risoluzione e/o risarcitoria, nonché per la quantificazione di danni sarà rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di un numero di membri pari al numero delle parti in controversia maggiorato di uno o due membri in modo che i membri totali del Collegio Arbitrale siano sempre di numero dispari. Ogni parte in controversia designerà il suo arbitro; questi designeranno l'arbitro o gli arbitri aggiuntivi; qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro o qualora non si addivenga alla designazione degli arbitri aggiuntivi, la nomina dell'uno o degli altri sarà effettuata dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione ha sede il Consorzio. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ed avrà sede nel Comune ove è la sede del Consorzio; il lodo sarà oggetto di impugnazione nei limiti e secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura civile.

Art. 30

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto i Consorziati fanno pieno ed espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche speciali.



5.....  
2.....  
1.....

Al presente Consorzio si applicano per quanto attiene alla  
finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme  
previste per le aziende speciali (art. 31 comma 8 D.Lgs.  
267/00).

Firmato:

CENTORE ANTONIO.

NOT. ALESSANDRA DEL BALZO SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta  
di numero tredici fogli è conforme all'originale e si rilascia  
per uso consentito dalla legge.

Napoli, 27 gennaio 2006

*Not. Alm del bal*



UNIONE  
MUNICIPALE



CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI  
CONVENZIONE EX ARTT. 30 e 31 D. LGS. 18/08/2000 N 267 TRA I COMUNI  
ADERENTI AL CONSORZIO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CC  
ALL'OGGETTO SOCIALE



L'anno duemilaquattro, il giorno diciannove del mese di gennaio, presso la sede municipale del Comune di Caivano (NA)

TRA

- il COMUNE DI CAIVANO, con sede in Caivano (NA) alla Piazza Battisti, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dr. ing. Domenico Semplice, nato a Caivano (NA) il 01/06/1965, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 01144820634;
- il COMUNE DI CASTEL VOLTURNO, con sede in Castel Volturno (CE) alla Piazza Annunziata n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, geom. Antonio Aldo Scalzone, nato a Casal di Principe (CE) l'11/11/1954, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 01795300610;
- il COMUNE DI CERCOLA, con sede in Cercola (NA) alla Piazza Libertà n. 6, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, dott. Giuseppe Gallo, nato a Cercola (NA) il 24/02/1954, domiciliato per la carica presso la casa comunale, P.I. 02520471216;
- il COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA, con sede in Gricignano di Aversa (CE) alla Piazza Municipio, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, sig. Andrea Lettieri, nato a Gricignano di Aversa il 01/02/1949, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 81002610616;
- il COMUNE DI PALMA CAMPANIA, con serie in Palma Campania (NA) alla Via Municipio o. SO, in persona del Sindaco, e legale rappresentante dell'Ente, sig. Carmine De Luca, nato a Palma Campania (NA) il 10/06/1955, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 00622700631;
- il COMUNE DI POGGIOMARINO, con sede in Poggiomarino (NA) alla Via De Marinis n. 3, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, sig. Roberto Raffaele Giuliano, nato a Poggiomarino (NA) il 11/09/1950, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 00749590634;
- il COMUNE DI ROCCABASCIERANA, con sede in Roccabascerana (AV) alla Piazza M. Imbriani, in persona del Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, Prof. Beniamino Frinco.

*[Handwritten signatures and initials]*  
P-

nato a Roccabascerana (AV) il 10/10/1955, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 80009710643;

- il COMUNE DI SANT'ARPINO, con sede in Sant'Arpino (CE) alla Piazza Umberto I, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Ing. Giuseppe Savoia, nato ad Aversa (CE) il 08/10/1964, domiciliato per la carica presso la casa comunale, cod. fisc. 81000630616;

- il COMUNE DI TERZIGNO, con sede in Terzigno (NA) alla Via Galilei, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio De Falco, nato a Trieste il 30/05/1943, domiciliato per la carica nella casa comunale, cod. fisc. 84003450636;


#### Premesso

1. che i Comuni di cui innanzi con rispettive delibere di C. C. (ovvero il Comune di Civano giusta delibera di C. C. n. 69 del 24/11/2003, il Comune di Castel Volturno giusta delibera di C.C. n. 50 del 15/09/2003, il Comune di Cercola giusta delibera di C.C. n. 58 del 01/12/2003, il Comune di Gricignano di Aversa giusta delibera di C.C. n. 26 del 07/10/2003, il Comune di Palma Campania giusta delibera di C.C. n. 38 del 30/10/2003, il Comune di Poggioreale giusta delibera di C.C. n. 68 del 27/10/2003, il Comune di Roccabascerana giusta delibera di C.C. n. 12 del 08/04/2003 e n. 19 del 03/07/2003, il Comune di Sant'Arpino giusta delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2003, il Comune di Terzigno giusta delibera di C.C. n. 32 del 30/10/2003) hanno aderito al Consorzio di cui in epigrafe, così approvandone coevamente la presente convenzione ed il pedissequo statuto allegato alla stessa;

2. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000, gli Enti Locali che decidono di costituirsi in Consorzio debbono provvedere all'approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del medesimo T. U. unitamente allo statuto del consorzio;

3. che la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente con quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lett. m), e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio;

4. che lo statuto del consorzio comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate: la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti comunali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi



M  
W. De Falco del Consorzio

loro fasi e nei loro momenti organizzativi. se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi<sup>3</sup> di spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

- = l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini;
  - = la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;
  - = le campagne di igiene e prevenzione;
  - = studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;
  - = la pubblicità di settore in tutte le sue forme;
  - = la diffusione ed eventuale pubblicazione di libri, riviste e testi;
  - = l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;
  - = l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro,
  - = la consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci;
  - = l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;
  - = la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;
  - = l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;
  - = la gestione di farmacie e depositi;
  - = la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
  - = la realizzazione e la gestione di centri e/o corsi anche a distanza e/o tramite sistemi informatici, di aggiornamento per operatori socio-sanitari.
5. che la gestione dei servizi per i quali è stato costituito il consorzio ha la medesima durata dello stesso;
6. che la disciplina in esame potrà essere soggetta ad aggiornamento sulla base delle successive indicazioni legislative e dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;
7. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire nei tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti. Per questi impegni, a riferimento alla "Carta dei Servizi" ex L.273/1995 e D.P.C.M. 7/1 / 1994 da redigersi a fine

*[Handwritten signatures and stamps]*

del consorzio entro 12 mesi dalla costituzione dello stesso sulla base degli standards qualitativi individuati dagli Enti consorziati:

8. che la scelta di concentrare in un unico Ente i servizi affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello U.E (Unione Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi "l'universalità" dei servizi messi a disposizione della generalità degli utilizzatori;

9. che la presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

(Recepimento della premessa)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione.

#### Art. 2

(Finalità della convenzione)

1) La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra gli Enti aderenti al consorzio circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del consorzio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio delle Amministrazioni Comunali, a favore delle cittadinanze servite.

2) Essa rappresenta le linee guida alle quali i membri del Consiglio di Amministrazione del consorzio e/o soggetto gestore dovranno attenersi, sia a livello di programmazione della propria attività che di verifica della gestione operativa, nel rispetto dello statuto e dell'art. 1710

#### Art. 3

(Oggetto della convenzione)

1) La presente convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consorziali in conformità a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera M, D.Lgs. 267/2000.

#### Art. 4

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti



Art. 5  
(Assemblea)



5

L'assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli enti consorziati. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dell'oggetto sociale.  
L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati, o dai loro delegati.

Art. 6

(Poteri dell'Assemblea Consortile)

Fermo quanto fissato per legge e quanto statuito dal Dlgs 267/2000 ed ex art 6 dello Statuto in ordine all'eguaglianza delle quote, a titolo esemplificativo e non tassativo, all'Assemblea compete:

Determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione;

Nominare i nove membri del Consiglio di Amministrazione anche fuori dell'Assemblea Consortile;

Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nominare i revisori dei conti con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

Pronunciare la scadenza dei Consiglieri per le fattispecie di incompatibilità previste dalle norme vigenti in una alle eventuali ipotesi di ineleggibilità.

Nominare il Segretario del Consorzio fissandone il trattamento economico.

Approvare il bilancio, sia preventivo che consuntivo.

Delibera sugli atti di disposizione immobiliare del Consorzio e sull'assunzione di mutui e/o spese per un periodo di tempo superiore ai due anni.

Delibera sull'eventuale richiesta di adesione di ulteriori Comuni e sul recesso degli stessi.

Fissa il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti dello stesso.

Approva i regolamenti previsti dalla legge, ivi compreso quello per la nomina del Direttore Generale.

Delibera su tutti gli atti di natura contabile connessi al bilancio.

Adotta gli atti di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

Delibera sulle modifiche statutarie e della convenzione;

Delibera sulla eventuale trasformazione del Consorzio e/o sulla partecipazione dello stesso ad altre persone giuridiche, siano esse miste pubblico private, pubbliche e private.

Approva le singole convenzioni per la gestione dei servizi nell'ambito dei Comuni aderenti al Consorzio.

Art. 7

(Presidente dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri compreso il Presidente eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili, possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno maturato una specifica competenza tecnico-amministrativa di ausilio per le finalità consortili.

Art. 9

(Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quelli relativi ai singoli investimenti e disinvestimenti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione di eventuali piani di programma, anche pluriennali e alla redazione di bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 10

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea Consortile nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal consigliere di amministrazione più anziano, sempre che dette funzioni "delegate" non siano in contrasto con norme di legge.

Art. 11

(Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' and 'SOCIETA' CONSORTILE'.



Amministrazione. quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa posteriore all'ultima adunanza del Consiglio:

- può avvalersi, con apposite convenzioni, di professionalità esterne stabilendone mansioni e poteri e, di concerto con il Direttore Generale, di collaboratori nelle attività di ufficio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Il Direttore Generale)

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ed allo stesso sono demandate la gestione del personale e l'attuazione operativa delle linee strategiche delineate dall'organo amministrativo.

Il Direttore Generale predisporrà, entro il 31 Ottobre di ogni anno: secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, il budget annuale e triennale del Consorzio con l'indicazione del piano degli investimenti e della dotazione organica del personale.

Il Direttore Generale opererà nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoporrà allo stesso, ogni trimestre, un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale del Consorzio con una previsione a fine esercizio e, se necessario, un aggiornamento del budget annuale e triennale; elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di livello dirigenziale e potrà assegnare ad uno dei dirigenti del Consorzio la funzione di Vice Direttore Generale. Questi lo sostituirà con i medesimi poteri nei casi di assenza o impedimento.

Limitatamente agli atti di propria competenza, il Direttore Generale ha la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti attribuzioni:

formula proposte agli organi amministrativi, ne esegue le deliberazioni ed interviene alle riunioni degli organi stessi, con voto consultivo;

ha l'alta direzione e sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e le iniziative tese al miglioramento dell'apparato gestionale; promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane;

- formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Consorzio;

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: CONSORZIO ...]*

*[Handwritten signature: ...]*

*[Handwritten signature: ...]*

*[Handwritten signature: ...]*



- irroga i provvedimenti disciplinari e adotta gli atti relativi alla gestione: non assegnati dalla legge o dallo Statuto al Presidente;
- può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso e approva l'indizione di procedure concorsuali;
- stipula i contratti e le convenzioni, ordina gli acquisti e le spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dei dirigenti

## Art. 13

## (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti: nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti agli Ordini professionali di categoria dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dei Revisori Ufficiali dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso la scelta, va fatta fuori dell'ambito dell'assemblea e dei Consigli dei Comuni Consorziati.

La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nella società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La decadenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.


In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore questo deve essere sostituito entro sessanta giorni. Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

= vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;

= l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;

= la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei e risconti alienando per



*Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular stamp with illegible text and several scribbled signatures.*

*Handwritten signatures at the bottom of the page.*

quanto non diversamente disposto, alle norme del Codice Civile.

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### Ari. 14

(Carattere dei servizi)

- 1) I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione i comuni potranno ai sensi dell'art. 1406 c.c., sostituirsi direttamente, o tramite altro ente e/o azienda, al Consorzio per l'esecuzione d'ufficio dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Consorzio ex art. 1218 e 2043 e indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.
- 3) I servizi pubblici essenziali sono regolamentari dalla legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 15

(Osservanza di leggi e regolamenti)

Il Consorzio avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi espletati dallo stesso.

#### Art. 16

(Estensione dei servizi)

- 1) Il consorzio si obbliga ad eseguire su richiesta dei comuni, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto della presente convenzione, anche se temporanei.
- 2) Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con i comuni tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione dei

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

3) Il tutto compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

Art. 17

(Atti gestionali conseguenti agli obblighi convenzionali)

Tutti gli atti di gestione conseguenti all'adempimento degli obblighi reciproci previsti dal presente testo convenzionale, vengono demandati ad accordi tra i Responsabili di Area o Settore dei comuni (per quanto di rispettiva competenza) ed il Consiglio d'Amministrazione e/o il Direttore Generale del consorzio (per quanto di rispettiva competenza).

Art. 18

(Controllo dei servizi- Informazione)

- 1) I comuni si riservano di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità del servizio,
- 2) I comuni possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali del Consorzio, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, i comuni possono effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.
- 4) Il Consorzio presta a gli enti ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra) compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.
- 5) Il Consorzio sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
- 6) L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti aderenti dell'elenco degli atti deliberati dall'Assemblea del Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa. Vengono invece trasmessi integralmente e contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio gli atti relativi al Piano di Programma, al Bilancio di Previsione e relative variazioni, al Conto Consuntivo. Tali atti costituiscono quelli fondamentali in ottemperanza al Dlgs 267/00.

Art 19


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



## (Divieto di cessione dei servizi)

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dalla presente convenzione senza il preventivo consenso scritto dei comuni.

Il tutto: sotto pena di risoluzione della convenzione e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero ai comuni per effetto della inadempienza.

2. Tale divieto non si applicherà a forniture, lavori e opere strumentali ai servizi previsti dalla convenzione a carico del Consorzio che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella presente convenzione.

3. In caso di cessione autorizzata, il Consorzio resterà responsabile verso i comuni del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto della presente convenzione.

## Art. 20

## (Obblighi particolari dei consorziati)

I comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Consorzio con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:


- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra i comuni ed il Consorzio;
- b) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso dei comuni con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
- c) nel dare collaborazione con i propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo al Consorzio sulle modifiche ai Regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;
- d) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

## Art. 21

## (Controversie)

1) Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune.



rappresentanza del Consorzio ed un terzo nominato in accordo tra le parti o In mancanza di accorda dal presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale in conformità alle norme del Codice di procedura civile.

Art. 22

(Sorveglianza)

I comuni potranno attivare, con spese a loro carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni ai comuni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Consorzio

Art. 23

(T'ersonale)

1) E' fatto obbligo al Consorzio di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle noimative sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e s.m. e D.Lgs. 242/1996 e della privacy ex L. 675/1996 e s.m.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico.

Art. 24




(Disposizioni finali)

1) La convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto dellareale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 c.c.

2) La presente convenzione rappresenta pertanto (come già riportato all'art. 2) gli indirizzi e quindi le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 c.c.

3) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.

4) La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

opportuno.

5) Il trattamento dei dati personali è ammesso unicamente per le finalità connesse all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione e la diffusione dei dati a soggetti pubblici o privati è ammessa nei limiti previsti dalla Legge 675/96 e dal D. Lgs. 135/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Caivano

*Donato Seflice*

Per il Comune di Castel Volturno

*Antonio Alberto Serrano*

Per il Comune di Cercola

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Gricignano di Aversa

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Palma Campania

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Poggiomarino

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Roccascerana

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Sant' Arpino

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Terzigno

*Giuseppe Mello*

Ai sensi e per gli effetti degli artt 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli di cui innanzi dal n° 1 al n° 24, approvandoli integralmente e specificatamente nella loro interezza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Caivano

*Donato Seflice*

Per il Comune di Castel Volturno

*Antonio Alberto Serrano*

Per il Comune di Cercola

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Gricignano di Aversa

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Palma Campania

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Poggiomarino

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Roccascerana

*Giuseppe Mello*



Per il Comune di Sant' Arpino

*Giuseppe Mello*

Per il Comune di Terzigno

*Giuseppe Mello*

*Vol. Almo del Bor*



## CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI

### CONVENZIONE EX ARTT. 30 E 31 D. LGS. 18/08/2000 N° 267 TRA I COMUNI ADERENTIAL CONSORZIO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE

L'anno duemilatre il giorno        del mese di        presso la sede municipale del  
comune di

#### TRA

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dai dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dmgente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in  
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n        del        , emanato in attuazione di  
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed  
integrazioni:

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dal dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in  
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n        del        , emanato in attuazione di  
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

#### integrazioni

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dal dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in  
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n.        del        , emanato in attuazione di  
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

#### integrazioni

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dal dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in  
nome proprio, ma in forza di Decreto Smdacale n.        del        , emanato in attuazione di  
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

#### integrazioni

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dai dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in  
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n.        del        , emanato in attuazione di  
quanto stabilito dall'art. 51, del D. Lgs. n. 265 del 3.8.1999 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dal dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in  
nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n.        del        , emanato in attuazione di  
quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed

#### integrazioni

- il COMUNE DI        con sede in        , Via        rappresentato  
dal dr.        , nato a il        , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area  
Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in

nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni

- il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il COMUNE DI con sede in , Via rappresentato dal dr. , nato a il , nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Gestionale, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di Decreto Sindacale n. del , emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni

#### PREMESSO

1. che i comuni di cui innanzi con rispettive **delibere** di C. C. hanno **deliberato** di aderire al Consorzio di cui in **epigrafe**, così approvandone coevamente la presente convenzione ed il **pedissequo** statuto **allegato alla stessa**;
2. che, ai sensi e per **gli** effetti dell'art. 31 D. Lgs. 267/2000, gli Enti Locali che decidono di costituirsi in **consorzio** debbono provvedere **all'approvazione** di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del medesimo T. U. **unitamente** allo statuto del consorzio;
3. che la convenzione deve disciplinare le **nomine** e le competenze degli organi **consortili** **coerentemente** con quanto disposto dai co. 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, co.2, lett. m), e **prevedere** la **trasmissione** agli Enti aderenti degli **atti fondamentali** del consorzio;
4. che lo statuto del consorzio comprende l'esercizio di tutte le **attività** nel seguito trattate:
7. che la presente convenzione rappresenta sostanzialmente e **formalmente** la **specifica** ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto della normativa vigente **in** materia;
8. che **la** gestione dei servizi oggetto del consorzio ha durata fino ai ....., che coincide con la durata del **consorzio** medesimo;
9. che **la** **disciplina** in esame potrà essere soggetta ad aggiornamento sulla base **delle** successive indicazioni legislative e dell'Autorità per la **regolazione** dei servizi pubblici;
10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, **onde** fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli **utenti**. Per questi impegni si fa riferimento alla "Carta dei Servizi" ex L.273/1995 e D.P.C.M. 27/1 / 1994 da redigersi, a cura del consorzio entro 12 mesi **dalla** costituzione dello stesso sulla base degli **standards** qualitativi **individuati** dagli Enti **consorzati**;
11. che **la** **scelta** di concentrare in un unico Ente i servizi **affidati** al **medesimo**, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta **affermando** a livello U.E. (Unione Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l'integrazione e quindi **"l'universalità"** dei servizi messi a disposizione della generalità degli **utilizzatori**;
12. che la presente convenzione potrà essere oggetto di **integrazioni**, variazioni o modifiche **previo** accordo tra le parti, **così** come potrà essere **integralmente** **sostituita**.
13. Il **Comune** che intende attivare quanto sopra la proporrà agli altri:
  - motivandone i contenuti;
  - evidenziandone i benefici per la **collettività**,



- > dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
  - > precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
  - > e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
- Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale nel seguito indicato;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### TITOLO I

#### I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

##### Art. 1

##### (RECEPIMENTO DELLA PREMESSA)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con la presente convenzione.

##### Art. 2

##### (FINALITÀ DELLA CONVENZIONE)

- 1) La presente convenzione ha come finalità quella di regolare i rapporti tra gli Enti aderenti al consorzio circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del consorzio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio delle Amministrazioni Comunali, a favore delle cittadinanze servite.
- 2) Esso rappresenta le linee guida alle quali i membri del Consiglio di Amministrazione del consorzio e/o soggetto gestore dovranno attenersi, sia a livello di programmazione della propria attività che di verifica della gestione operativa, nel rispetto dello statuto e dell'art. 1710 C.C.

##### Art. 3

##### (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

- 1) I servizi affidati al consorzio e/o soggetto gestore sono tutti quelli indicato nello statuto del costituendo consorzio che qui di seguito integralmente si trascrivono.

##### Art. 4

##### (OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE)

- 1) Il SOGGETTO GESTORE si impegna a gestire il patrimonio ricevuto in affidamento al fine esclusivo della produzione del servizio, sollevando i comuni dall'obbligo della gestione e dell'organizzazione dei servizi stessi.

Nello stesso tempo il SOGGETTO GESTORE garantisce non solo il rispetto di norme regolamenti, direttive vigenti, ma anche un comportamento generale di gestione da "buon padre di famiglia", in specie nelle responsabilità di cessione o sub-affidamento dei contratti; soprattutto assicura l'erogazione di un servizio secondo determinati standards di qualità, con l'obiettivo del periodico miglioramento (così come sarà meglio specificato nella relativa "Carta dei Servizi").

- 2) Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e più esattamente:

##### a. Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso,

razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di **utenza**, anche quando le **stesse** non siano agevolmente **raggiungibili**, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di **ogni ingiustificata discriminazione**. In **particolare**, il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

#### **b. Imparzialità**

Il SOGGETTO GESTORE ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a **criteri di obiettività, giustizia od imparzialità**. In funzione di tale obbligo si **interpretano** le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore

#### **c. Continuità**

L'erogazione dei servizi, **nell'ambito** delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e **senza interruzioni**. I casi di **funzionamento irregolare** o di **interruzione** del servizio devono essere espressamente regolati dalla **normativa** di settore. In tali casi, il SOGGETTO GESTORE deve adottare misure **volte** ad arrecare agli utenti il **minor disagio** possibile.

#### **d. Partecipazione**

La **partecipazione** del cittadino **alla** prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per **tutelare** il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la **collaborazione nei confronti** della società. L'utente ha diritto di accesso alle **informazioni** in possesso del SOGGETTO GESTORE che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le **modalità disciplinate** dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. L'utente **può** produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare **suggerimenti** per il miglioramento del servizio. Il SOGGETTO GESTORE da sollecito riscontro d'utente circa le **segnalazioni** e le proposte da esso formulate. Il SOGGETTO GESTORE acquisisce periodicamente (o **sistematicamente**) la valutazione dell'utente circa la **qualità** del servizio reso, secondo le modalità indicate **nell'articolo n. 9**.

#### **e. Efficacia, efficienza, economicità**

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'**economicità** di gestione. Ogni rapporto di servizio esistente tra il SOGGETTO GESTORE e il COMUNE verrà regolato ai fini fiscali ed IVA come **ogni altro rapporto cliente/fornitore**, fatti salvi eventuali benefici di legge.

#### **f. Altri obblighi del SOGGETTO GESTORE**

Il SOGGETTO GESTORE si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto, idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento. Per l'**espletamento** dei servizi il SOGGETTO GESTORE si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti **in materia ed in particolare** quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D.lgs. 242/1996. In caso di violazione di tali norme il SOGGETTO GESTORE sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli della presente convenzione.

3) Il SOGGETTO GESTORE si impegna a **collaborare** con i comuni per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a **quest'ultimo** per acquisire eventuali **finanziamenti finalizzati** al miglioramento del servizio attraverso investimenti, impegnandosi **altresì** ad assistere gli enti anche in sede ai presentazione delle relative domande.

4) In particolare il SOGGETTO GESTORE si obbliga a sollevare i comuni da **ogni imposta, tassa, niuti, ecc., previsti per legge a causa** di inadempimenti del SOGGETTO GESTORE stesso.

#### Art.5

##### (DURATA DELLA CONVENZIONE)

La durata dell'affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione al SOGGETTO GESTORE è definita sino al .....

#### Art. 6

##### (OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE)

1) I comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del SOGGETTO GESTORE.

2) In particolare:

a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in loro possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.;

b) permettendo al SOGGETTO GESTORE di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifici accordi;

c) nel considerare il SOGGETTO GESTORE fornitore privilegiato dei comuni e delle relative realtà partecipate;

#### Art. 7

##### (AMBITI TERRITORIALI)

1) I servizi in esame sono svolti sul territorio dei comuni consorziati sulla base della presente convenzione, per una popolazione servita di circa n ..... abitanti medi (al 2002) a fronte di una superficie geografica di ..... kmq.

2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dal vigente statuto del SOGGETTO GESTORE e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

#### Art.8

##### (CARATTERE DEL SERVIZIO)

1) I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione i comuni potranno ai sensi dell'art 1406 C.C., sostituirsi direttamente, o tramite altro ente e/o azienda, al SOGGETTO GESTORE per l'esecuzione d'ufficio dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso SOGGETTO GESTORE ex art. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

3) I servizi pubblici essenziali sono regolamentari dalla legge 14611990 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 9

##### (OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI)

Il SOGGETTO GESTORE avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e

dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del SOGGETTO GESTORE.

#### Art. 10

##### (ESTENSIONE DEI SERVIZI)

- 1) Il SOGGETTO GESTORE si impegna ad eseguire su richiesta dei comuni, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto della presente convenzione, anche se temporanei
- 2) Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa coi comuni, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento. 3
- 3) Il tutto compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.

#### Articolo 11

##### (ATTI GESTIONAI CONSEGUENTI AGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI)

Tutti gli atti di gestione conseguenti all'adempimento degli obblighi reciprochi previsti dal presente testo convenzionale, vengono demandati ad accordi tra i Responsabili di Area o Settore dei comuni (per quanto di rispettiva competenza) ed il Consiglio d'Amministrazione e/o il Direttore Generale del consorzio (per quanto di rispettiva competenza)

#### TITOLO II

##### MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI

#### Art. 12

##### (INIZIATIVE A MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO)

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.
- 2) Il SOGGETTO GESTORE si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire le relative pratiche ed acquisire gli eventuali contributi o fondi dell'Unione Europea., statali, regionali provinciali comunali e camera nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali compatibili con il proprio oggetto sociale.

#### Art. 13

##### (CONTROLLO DEI SERVIZI)

- 1) I comuni si riservano di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità del servizio,
- 2) I comuni possono effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del SOGGETTO GESTORE, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, i comuni possono effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

4) Il SOGGETTO GESTORE presta a gli enti ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

5) Il SOGGETTO GESTORE sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

#### Art 14

#### (DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE)

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dalla presente convenzione senza il preventivo consenso scritto dei comuni.

2. Il tutto, sotto pena di risoluzione della convenzione e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero ai comuni per effetto della inadempienza

3. Tale divieto non si applicherà a forniture, lavori e opere strumentali ai servizi previsti dalla convenzione a carico del SOGGETTO GESTORE che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nella presente convenzione.

4. In caso di cessione autorizzata, il SOGGETTO GESTORE resterà responsabile verso i comuni del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto della presente convenzione.

#### Art. 15

#### (ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA)

1. Il SOGGETTO GESTORE sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente mantenendo indenne i comuni da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione dei servizi.

2. Dovrà, a tal fine, provvedere alla stipula di idonee coperture assicurative.

3. Il SOGGETTO GESTORE risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

4. Nei confronti dei dipendenti il SOGGETTO GESTORE è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/ 1994 e D.lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.

5. Il SOGGETTO GESTORE è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

6. I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie o di proprietà, ecc. tra gli enti locali ed il SOGGETTO GESTORE per l'utilizzo a favore di quest'ultimo di beni di proprietà dei comuni, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del SOGGETTO GESTORE stesso.

7. In assenza di tali specificazioni il SOGGETTO GESTORE è sin da ora per d ora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni.

#### Art. 16

#### (OBBLIGHI PARTICOLARI DEI COMUNI)

I comuni si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del SOGGETTO GESTORE con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra i **comuni** ed il **SOGGETTO GESTORE**;
- b) nel tempestivamente informare il **SOGGETTO GESTORE** sui programmi di sviluppo urbanistico, **industriale**, commerciale e del **terziario**, onde acquisirne eventuali **osservazioni**;
- c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le **informazioni** in possesso dei comuni con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati **sulla** popolazione, sul territorio, **sull'ambiente**, ecc.);
- d) nel dare **collaborazione** coi propri **uffici amministrativi** ed in particolare informare con **congruo** anticipo il **SOGGETTO GESTORE** sulle **modifiche** ai **Regolamenti comunali** che possono, in qualsiasi modo, **influire** sul **servizio pubblico** in esame, acquisendone parere non vincolante
- e) nell'**attività** di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere **sull'erogazione** dei servizi pubblici in esame.

### TITOLO III CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

#### Art. 17

#### (RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE)

1) I comuni possono risolvere parzialmente (riguardo ad alcuni servizi) o totalmente la **presente** convenzione causa:

- ✓ **gravi** e ripetute **violazioni** degli obblighi assunti **dal** **SOGGETTO GESTORE** non eliminati a seguito di **diffida** formale da parte dei comuni ai sensi degli art 1453 e 1458 CC.;
- ✓ sospensioni dei servizi non dipendenti **da** forza maggiore per più di **giorni 5** a seguito di **diffida** formale da parte dei comuni;
- ✓ concessione (anche **parziale**) senza il preventivo benestare scritto dei **comuni**, dei **servizi pubblici** di cui al sopracitato articolo 3;
- ✓ **cessazione** o liquidazione del **SOGGETTO GESTORE** o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

2) Inoltre, la presente convenzione si può risolvere qualora il **SOGGETTO GESTORE**:

- ✓ non abbia rispettato gli obiettivi e gli **standard** del precedente articolo n. 3 "Oggetto";
- ✓ abbia gestito i servizi ad esso **affidati** in modo gravemente inefficiente;
- ✓ abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni **normative**, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico **servizio essenziale**, danno ambientale, ecc.).

3) La parte **diffidata** per il tramite dei **rispettivi** legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.

4) Qualora il **SOGGETTO GESTORE** non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque **molto** gravi la controparte può richiedere la risoluzione della convenzione ai sensi del presente **articolo**, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

5) La risoluzione della convenzione **comporta** la **restituzione** ai comuni, ovvero al soggetto indicato dagli stessi, dei beni mobili ed immobili funzionali allo **espletamento** dei servizi affidati, previa

corresponsione di un equo valore, per i beni conferiti in proprietà determinato ai sensi degli artt. 2423 bis co. 1 punto n 1 e 2426 co. 1 punti nn. 1, 2 3 C.C.

6) In tal senso, le parti precisano che tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti in proprietà al SOGGETTO GESTORE a seguito di perizia di stima ex art. 2343 co. 1 C.C., rivestano carattere di patrimonio disponibile per il SOGGETTO GESTORE.

7) L'eventuale alienazione di beni immobili sarà soggetta a preventiva autorizzazione-scritta da parte dei comuni, ai sensi del vigente statuto.

8) In caso di risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

9) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il SOGGETTO GESTORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dai comuni, questi ultimi avranno la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

#### Art. 18

##### (RECESSO DALLA CONVENZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONSORZIATO)

1) Il COMUNE può recedere ai sensi dell'art. 1671 C.C. da tutti i servizi di cui trattasi o da taluni di essi, prima della scadenza dall'art 5, ma non prima che siano trascorsi anni ..... (.....) dalla firma della presente convenzione.

Qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio il recesso potrà avvenire con un preavviso di almeno 1 anno

2) Il recesso comporta la restituzione al COMUNE dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi del precedente art. 16 comma 5 per i beni conferiti in proprietà.

3) Il COMUNE comunicherà al SOGGETTO GESTORE l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 6.

4) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale 3 deperimento d'uso. :

5) Il SOGGETTO GESTORE gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

#### Art. 19

##### (RECESSO DALLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE)

1) Nel caso di recesso da parte del SOGGETTO GESTORE questi sarà tenuto a rifondere agli enti le maggiori somme da essi sopportate sino alla scadenza del termine previsto nella presente convenzione.

2) In tal caso il SOGGETTO GESTORE comunicherà l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi 6 (sei).

#### Art. 20

##### (CONTROVERSIE E VERTENZE)

1) Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dal Comune, uno in rappresentanza del Consorzio ed un terzo nominato in accordo tra le parti o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale in conformità alle norme del Codice di procedura civile.

2) In ogni modo, in presenza di risoluzione della convenzione di cui all'art. 17 o di recesso dalla convenzione da parte del SOGGETTO GESTORE di cui all'art. 18, i comuni non assumono alcun obbligo verso il personale in carico al SOGGETTO GESTORE.

3) Nel caso di recesso dalla convenzione di cui all'art. 18, i comuni si impegnano ad assorbire direttamente o tramite il nuovo SOGGETTO GESTORE il personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore, nel rispetto dell'art. 2112 C.C. e segg..

#### Art21

#### (SORVEGLIANZA COMUNALE)

I comuni potranno attivare, con spese a loro carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni ai comuni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al SOGGETTO GESTORE.

#### TITOLO IV

#### ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

#### Art. 22

#### (PERSONALE)

1) E' fatto obbligo al SOGGETTO GESTORE di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 626/1994 e S.M. e D.lgs. 242/1996 e della privacy ex L. 675/1996 e s.m.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del SOGGETTO GESTORE, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, alternativamente, con numero di codice identificativo.

#### Art. 23

#### (GESTIONE PROVVISORIA)

Il SOGGETTO GESTORE è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza della convenzione stessa, dietro invito scritto del COMUNE, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.

#### Art. 24

#### (REGISTRAZIONE)

i) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del SOGGETTO GESTORE e dei comuni in parti eguali.

2) Eventuali diritti di segreteria e simili necessari alla già citata rogazione e autenticazione saranno ad esclusivo carico del COMUNE.

#### Art. 25



### (CONDIZIONI 'ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE)

- 1) Al termine dell'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione, o in seguito all'estinzione del SOGGETTO GESTORE, saranno restituiti ai COMUNI i beni materiali mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi pubblici previa corresponsione di un equo valore dei servizi pubblici, con le modalità previste dall'art. 17 - comma 5.
- 2) Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato dal SOGGETTO GESTORE, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.
- 3) In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adira il già ricordato Collegio arbitrale.

#### Art.26

### (TRASFERIMENTI E COMPENSI)

1. All'interno del Bilancio annuale di Previsione dei COMUNI saranno definiti gli eventuali trasferimenti ed i compensi dovuti dagli stessi per l'utilizzo degli impianti, per l'effettuazione dei servizi, per costi sociali e per investimenti.
2. Al fine di una corretta previsione di tali somme, il SOGGETTO GESTORE è tenuto, annualmente, a produrre ai COMUNI entro il 15/09 la bozza del bilancio preventivo annuale, triennale e del piano programma, d'interno del quale deve essere contenuta la relazione tecnica di cui all'art. 3. Tali documenti saranno soggetti a valutazione da parte della Giunta Municipale per quanto di competenza. Entro i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio Comunale vengono comunicate al SOGGETTO GESTORE le somme stanziare nel bilancio stesso nonché le eventuali valutazioni sui documenti trasmessi.

#### Art.27

### (MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COSTI SOCIALI)

Il pagamento degli eventuali costi sociali viene effettuato dai COMUNI, entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura da parte del SOGGETTO GESTORE.

#### Art. 28

### (DISPOSIZIONI FINALI)

- 1) La convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.
- 2) Ogni spesa, onere, imposte e tasse che saranno applicate alla presente convenzione successivamente alla stipula, sono a carico del SOGGETTO GESTORE, salvo quanto stabilito al precedente art.24.
- 3) La presente convenzione rappresenta pertanto (come già riportato all'art. 2) gli indirizzi e quindi le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del SOGGETTO GESTORE dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'1710 C.C.
- 4) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche

previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituita.

6) La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all' altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno.

7) Il trattamento dei dati personali P ammesso unicamente per le finalità connesse all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione e la diffusione dei dati a soggetti pubblici o privati è ammessa nei limiti previsti dalla Legge 675/96 e dal D. Lgs. 135/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli di cui innanzi dal n° 1 al n° 28, approvandoli integralmente e specificatamente nella loro interezza.

Letto, confermato e sottoscritto

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

---

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI

per il COMUNE DI





Felice del Genio  
Notario

1

Repertorio n. 760

Raccolta n. 423

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di maggio

22/5/2013

in Napoli, via Taddeo da Sessa isolato C9 sc. A p.16 int.80

presso la sede operativa della Inco.Farma s.p.a. alle ore  
diciassette.

Innanzi a me, Avv. Felice del Genio, Notaio, iscritto nel  
ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,  
Torre Annunziata e Nola, residente in Torre del Greco con  
studio al Corso Vittorio Emanuele n. 105,

si è costituito:

**De Luca Carmine**, nato a Palma Campania (NA) il 10 giugno 1955,  
domiciliato per la carica presso la sede della infrascritta  
società, il quale dichiara di avere il seguente codice fiscale  
DLC CMN 55H10 G283 P, di esser munito di carta d'identità  
n.AO4306404 rilasciata dal Comune di Palma Campania il 13  
giugno 2008 e di intervenire nel presente atto non in proprio  
ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione del:

**Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari in sigla  
C.I.SS.**, con sede in Caivano (NA), Casale Comunale C.F. e n.  
di iscrizione nel Registro delle Imprese di NAPOLI:  
04668711213, iscritta con il n. R.E.A. 707232, P. IVA n.

04668711213 fondo consortile di Euro 12.000,00 (dodicimila

virgola zero) e indirizzo PEC: consorziociss@pec.it

autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri

a lui conferiti dalla legge e dall'art. 7 dello statuto.

Cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono

certo.

Lo stesso mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, luogo ed

alle ore diciassette in seconda convocazione, l'assemblea

straordinaria del predetto consorzio, per deliberare sul se-

guente ordine del giorno:

- statuto consortile - adeguamento alla normativa D.L. 78/2010

e cambio sede legale da Piazza Battisti n.1 80023 Caivano (NA)

c/o Casa Comunale, alla via Taddeo da Sessa Centro Direzionale

isola C 9, scala A, int 80, 16 piano-80143 Napoli, c/o Inco-

.Farma S.P.A..

L'assemblea chiama me notaio a svolgere le funzioni di se-

gretario. Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto dello

svolgimento dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto, assume la presidenza

il componente, il quale, accertata l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, constatata e fa constare che:

- la presente Assemblea convocata in prima convocazione per il

giorno 22 maggio 2013 alle ore dodici è andata deserta;

- nello stesso avviso di convocazione è stato indicato questo

luogo, giorno e le ore diciassette per l'assemblea di seconda convocazione, giuste lettere di Convocazione protocollo n.1308 dell'8 maggio 2013 e sua integrazione protocollo n.1314 del 16 maggio 2013 inviate ai soci con PEC rispettivamente del 9-10 maggio e del 16 maggio 2013 le cui ricevute di avvenuta consegna completa sono conservate negli atti societari;

- sono presenti, in proprio e per delega, n. 13 (tredici) soci su n. 17 (diciassette) soci iscritti nell'apposito libro sociale, e precisamente i soci sottoscrittori dell'elenco presenze in Assemblea che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) dove sono altresì evidenziati i soci assenti;

- è presente il Consiglio di Amministrazione nella persona di sé medesimo quale presidente nonché dei consiglieri sottoscrittori del predetto elenco presenze in Assemblea, allegato al presente atto sotto la lettera A);

- è presente il Collegio dei Revisori nelle persone che hanno sottoscritto l'elenco presenze in Assemblea allegato al presente atto sotto la lettera A).

Ciò premesso il presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è atta a deliberare validamente sull'oggetto indicato nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Il Presidente, in relazione a quanto posto all'ordine del giorno, rende noto all'assemblea che il Consorzio deve ade-

guare il proprio statuto alle novità introdotte dall'art. 5

del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio

2012 n. 122 così come risulta dalla relazione di accompagna-

mento redatta dall'Avv. Roberto Scarlato che è stata inviata a

tutti i soci unitamente al primo avviso di convocazione.

In particolare propone di ridurre il numero dei Consiglieri di

Amministrazione da nove a cinque e di prevedere per ogni

singolo Amministratore oltre al rimborso delle spese sostenute

in ragione del loro mandato un gettone di presenza per ogni

seduta del Consiglio di Amministrazione nei limiti imposti

dalla disciplina tempo per tempo vigente, attualmente non

superiore ad Euro 30,00 (trenta).

Propone, infine, il cambio della sede legale da Piazza Bat-

tisti n.1 80023 Caivano (NA) c/o Casa Comunale alla via Taddeo

da Sessa Centro Direzionale isola C 9, scala A, int 80, 16°

piano, 80143 Napoli, c/o Inco.Farma S.P.A quest'ultima già

sede amministrativa del Consorzio. Ciò comporterà un risparmio

di spese postali in quanto si eviterà di spedire tutta la

corrispondenza pervenuta, dall'attuale sede legale a quella

operativa nè comporterà un aggravio di spesa posto che i lo-

cali della nuova sede legale sono gli stessi di quella ope-

rativa.

Il presidente precisa che essendo presenti più di due terzi

dei partecipanti al Consorzio è possibile ai sensi dell'art.

13 dello Statuto deliberare validamente qualora si voti fa-

vorevolmente alla delibera proposta.

Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno proposto, e l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano:

DELIBERA

- di adeguare lo statuto consortile alla normativa di cui all'art. 5 del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2012 n. 122 D.L. 78/2010 ed in particolare:

- di sostituire all'art.14 primo capoverso il numero "nove" con il numero "cinque" risultando pertanto il detto capoverso avere per il futuro il seguente tenore letterale:

"Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea";

- di aggiungere all'art. 22 primo capoverso dopo la parola "ufficio" la seguente frase "nonchè un gettone di presenza per ogni seduta nei limiti imposti dalla disciplina vigente" risultando per tanto il detto capoverso avere per il futuro il seguente tenore letterale:

"Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio nonché un gettone di presenza per ogni seduta nei limiti imposti dalla disciplina vigente";

- di cambiare la sede legale da Caivano Casale Comunale alla via Taddeo da Sessa Centro Direzionale isola C 9, scala A, int. 80, 16° piano, 80143 Napoli, c/o Inco.Farma S.P.A..



Il Presidente a questo punto mi consegna la nuova versione dello statuto consortile che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendoci da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore

La parte mi dispensa dal dare lettura di quanto allegato.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto da me su due fogli per sette pagine, e ne ho dato lettura, alla parte, che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta.

Firmato:

Carmine De Luca.

Notaio Felice del Genio. Vi è sigillo.

Allegato "A"  
al N. 460 di Rep  
e N. 423 di Race.

Al. "A"

ELENCO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL CONSORZIO  
C.I.SS. DEL 22 MAGGIO 2013

Soci:

1) - Comune di Acerra C.F.: 80103960631 in persona di  
FALCO VINCENZO, nato a Caivano il 21/3/1962 C.I. n. AV4352834 Comune di Acerra  
Assessore giusta delega del Sindaco Raffaele Lettieri del 16/7/2001

sottoscrizione: *Falco Vincenzo*

2) Comune di Caivano C.F.: 01144820634 in persona di Sindaco  
FALCO ANTONIO, nato a Caivano il 1/11/1948 C.I. Comune di Caivano n. AT 2240484  
del 19/7/2011

sottoscrizione: *Falco Antonio*

3) - Comune di Castel Volturno C.F.: 80007390612 in persona di

ASSENTE

sottoscrizione:

4) - Comune di Cercola C.F.: 80019700634 in persona di

ASSENTE

sottoscrizione:

5) - Comune di Gricignano di Aversa C.F.: 81002610616 in per-  
sona di SINDACO ANDREA MORETTI  
nato a Gricignano d'Aversa il 15/11/1952  
C.I. Comune di Gricignano di Aversa  
n. AT 165408 del 15/9/2011

*Moretti Andrea*

sottoscrizione:

6) - Comune di Palma Campania C.F.: 00622700631 in persona di  
SAVIANO ANGELO RAFFAELI, nato a Palma Campania il 9/5/1963  
giusta delega del Sindaco Vincenzo Carbone C.I. Comune di Palma Campania AV43802  
del 30/4/2013

sottoscrizione: *Saviano Angelo*

7) - Comune di Poggioreale C.F.: 00749590634 in persona di  
SAPORITO ANTONIO, nato a Poggioreale il 10/12/1949 C.I. Comune di Poggioreale n. AK1935915 del 19/08/2009  
giusta delega del Sindaco Annunziata Pontolano

sottoscrizione:

8) - Comune di San Nicola la Strada C.F.: 00294190616 in per-  
sona di

*Guida Mete*  
SINDACO DELLA PAOLI PASQUALE nato a San Nicola la Strada (CE) il 27/10/50  
P. GUIDA METE di Caserta del 21/3/2006 n. CE 5367812M

sottoscrizione:

9) - Comune di Sant'Antonio Abate C.F.: 01548591211 in persona  
di Di Risi Stella, nato a Sant'Antonio Abate il 13/06/1967 C.I. Sant'Antonio Abate  
n. AN7024426 del  
23/01/2007

*Di Risi Stella* giusta delega del Sindaco Antonio  
Vitarone

sottoscrizione:

10) - Comune di Roccabascerana C.F.:80009710643 in persona di **DOLESAZIO ANDREA MORETTI**, nato a **Avessa** il 15/11/1952, Sindaco di **Avessa** d'Avessa **prode delegato del sindaco di Roccabascerana Savino Russo**

sottoscrizione:

11) - Comune di Sant'Arpino C.F.:81000630616 in persona di **DELEGATO MARCO HARRANO**, nato a **Caserta** il 22/6/1984 **Patente U.C.O. n. U18425141K del 20/08/2008**  
Consiglieri Comunali Comune di Cesa **prode delegato del sindaco di Sant'Arpino Di fondo Eugenio**

sottoscrizione:

12) - Comune di Somma Vesuviana C.F.:02591571217 in persona di **FALCO ANTONIO**, nato a **Caivano** il 2/1/1948 C.I. Comune di **Caivano** n. AT22404 del 19/7/2011 **prode delegato del sindaco Pottaghi Alcega**

sottoscrizione:

13) - Comune di Terzigno C.F.:84003450636 in persona di **CALDARELLI PAOLO** nato a **Terracina** il 12/6/1959 **Patente MCTC Napoli del 20/12/1996 n. NA 8098953J**  
**ASSESSORE DELEGATO** dal Sindaco **Domenico Avicchio**

sottoscrizione:

14) - Comune di Villaricca C.F.:80034870636 in persona di **VICENUNCO GIOVANNI** nato a **Villaricca** il 25/4/1964 C.I. Villaricca n. AR1020834 del 8/7/2008 **GRANATA GIOVANNI**

sottoscrizione:

15) - Comune di Ottaviano C.F.: 84003010638 in persona di

**ASSENTE**

sottoscrizione:

16) - Comune di Cesa C.F.:81001370618 in persona di **CONSIGLIERE COMUNALE MARCO HARRANO**, nato a **Caserta** il 22/6/1984 **Patente U.C.O. n. U18425141K del 20/08/2008**  
**prode delegato del sindaco Caserio liquorio**

sottoscrizione:

17) - Comune di Calvizzano C.F.:80101670638 in persona di

**ASSENTE**

sottoscrizione:

Amministratori:


1) Presidente del Consiglio di Amministrazione De Luca **Carlo** mine, nato a **Palma Campania** il 10 giugno 1955;

sottoscrizione:

2) Consigliere **Falco Antonio**, nato a **Caivano** il 1° gennaio 1948;

sottoscrizione:

3) Consigliere **Pascariello Angelo**, nato a **Caserta** il 16 febbraio 1950;



*Handwritten signature*

sottoscrizione: **ASSENTE**  
4) Consigliere Ciniglio Francesco, nato a Ottaviano il 16 settembre 1968;

sottoscrizione: **ASSENTE**  
5) Consigliere Boerio Carlo, nato a Sant'Arpino il 21 settembre 1955;

sottoscrizione: **ASSENTE**  
6) Consigliere Auricchio Domenico, nato a Boscoreale il 24 ottobre 1946;


Collegio Revisori:  
1) Presidente del Collegio Revisori: Galdiero Antonio, nato a Mugnano di Napoli il 13 luglio 1979;

sottoscrizione: *[Signature]* **TESSERINO DOTTORE COMMERCIALISTA** n. 5455/A del 17/3/2010  
2) Revisore Effettivo: Ferraro Daniela, nata a Napoli il 10 maggio 1970;

sottoscrizione: **ASSENTE**  
3) Revisore Effettivo: Zambrano Giovanni Giacomo, nato a Torre del Greco il 17 maggio 1979;

sottoscrizione: *[Signature]* **E.I. Comune di Portici** n. AS919569 del 04/08/2011

*[Signature]*



Al. "B"

**STATUTO DEL "CONSORZIO INTERCOMUNALE  
PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI"**

Allegato 4 B  
al N. 460 di Rep  
e N. 423 di Rec

**Art. 1**

*(Costituzione)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000, capo V°, è costituito tra il Comune di ACERRA (NA), il Comune di CAIVANO (NA), il Comune di CASTEL VOLTURNO (CE), il Comune di CERCOLA (NA), il Comune di CESA (NA), il Comune di GRICIGNANO di AVERSA (CE), il Comune di OTTAVIANO (NA), il Comune di PALMA CAMPANIA (NA), il Comune di POGGIOMARINO (NA), il Comune di ROCCABASCERANA (AV), il Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE), il Comune di SANT'ANTONIO ABATE (NA), il Comune di SANT'ARPINO (CE), il Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) il Comune di TERZIGNO (NA), il Comune di VILLARICCA (NA) e il Comune di CALVIZZANO (NA) un Consorzio denominato "CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI" in sigla "C.I.S.S.", previa approvazione dell'unita convenzione, come stabilito dal medesimo art. 31, comma 2, nella quale sono previsti, tra l'altro, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e la disciplina delle nomine e delle competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalle disposizioni di legge.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, esso informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al Consorzio possono aderire, su loro espressa richiesta, altri Comuni senza limiti numerici e senza limitazioni territoriali; l'adesione deve essere approvata dall'Assemblea Consortile.

**Art. 2**

*(Sede sociale)*

Il Consorzio ha sede c/o In.co.farma s.p.a. in Napoli al Centro Direzionale/ Isola C9. L'assemblea dei Consorziati potrà in ogni caso deliberare sul trasferimento della sede e/o sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie. È facoltà del Direttore generale, aprire uffici o agenzie e/o depositi.

**Art. 3**


*(Scopo)*



Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi si spesa sempre utili alla collettività. Nello specifico, il Consorzio è diretto all'organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi:

- l'informazione e l'educazione sanitaria rivolta ai cittadini;
- la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario;
- le campagne di igiene e prevenzione;
- studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie;
- l'informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari;
- l'organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro;
- l'installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria;
- la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati;
- l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della somministrazione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci;
- la gestione di farmacie;
- la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.

I Comuni consorziati previa adozione di specifica delibera assembleare, potranno affidare altri servizi al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra indicato.



Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati a maggioranza assoluta, in luogo di una gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi e/o società di capitale pubblico o miste (a prevalente capitale pubblico o privato) cui affidare l'espletamento di tutte o parte le attività rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero attività afferenti, strumentali o di supporto a quelle previste nel suo scopo.

L'adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche, miste e/o private l'espletamento di tutte o parte delle attività rientranti nel suo scopo sociale comporta per il Comune nuovo consorziato l'automatico trasferimento all'indicato consorzio e/o alla medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal consorzio, per quanto di sua competenza.

Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non Consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici. Sono espressamente escluse in ogni caso, nell'oggetto consortile quelle attività di produzione, destinazione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.


#### Art. 4


##### *(Durata)*

Il Consorzio ha durata di anni cinquanta e potrà proseguire la propria attività a seguito di apposita delibera Assembleare esso, in ogni caso, cessa quando il numero dei Consorziati diventi inferiore a quattro, ovvero quando viene adottata una deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati approvata con quorum non inferiore ai tre quarti (3/4) di tutti i Consorziati iscritti. In caso di cessazione il patrimonio del Consorzio dovrà essere liquidato e ripartito fra i singoli Consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

In sede di ripartizione i Comuni in cui insistono sia beni mobili che beni immobili costituenti il patrimonio consortile avranno diritto di opzione sugli stessi.

Ogni Comune Consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio, sussistendone i presupposti di legge; tuttavia, qualora i servizi nella titolarità del Comune recedente fossero all'atto del recesso oggetto di affidamento a Consorzi e/o società pubbliche e/o miste e/o private, il recesso non potrà essere operativo se non allo scadere della

 3



convenzione di affidamento, i cui effetti (obblighi e diritti) perdureranno fino al suo normale termine di durata.

Il Comune consorziato che intende recedere, alle condizioni e nei limiti di cui sopra, dovrà notificare nelle forme di legge al Presidente del Consorzio il recesso medesimo accompagnando la deliberazione del relativo Consiglio Comunale entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Se non vi siano i motivi ostativi di cui sopra accertati con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, il recesso diviene operativo ed efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali rimborsi e restituzioni dovranno essere effettuati dal Consorzio al Comune Consorziato recedente entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando il recesso diviene operativo.

#### Art. 5

*(Organi del Consorzio)*

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.


#### Art. 6


*(Assemblea)*

- 1) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli enti aderenti.

Ogni Comune consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea ed ha eguali diritti ed eguali doveri. Le quote di partecipazione al Consorzio sono eguali fra tutti i Consorziati essendo previsto che i vantaggi economici derivanti dall'organizzazione e dall'espletamento dei servizi andranno a vantaggio dei singoli Comuni Consorziati in considerazione delle attività, dei servizi e di tutto quanto andrà a porsi in essere in conformità all'oggetto sociale del presente Consorzio nel Comune aderente allo stesso, secondo criteri oggettivi, ovvero, in caso di affidamento a terzi dei Servizi medesimi, mediante stipula di apposite convenzioni con il Comune Consorziato.

Ogni Consorziato versa all'atto della costituzione e/o all'atto dell'adesione la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) onde costituire un fondo consortile con cui far fronte agli impegni del Consorzio. I singoli consorziati sono in ogni caso obbligati







a versare, su richiesta del Direttore Generale, eventuali altre somme necessarie per il funzionamento del Consorzio medesimo e per l'espletamento dei relativi servizi, fino all'importo massimo che anno per anno sarà determinato dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, fermo ed impregiudicato il principio del necessario autosostentamento che dovrà regolare l'Ente e a cui esso sempre dovrà ispirarsi.

- 2) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 3) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 7


##### *(Convocazione dell'Assemblea)*

- 1) L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso spedito entro il termine di otto giorni dalla data fissata nel suddetto avviso. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con regolare avviso, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'organo amministrativo al completo ed i sindaci effettivi, purché siano accettati da tutti gli intervenuti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora particolari esigenze lo richiedano entro sei mesi.
- 3) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 4) La convocazione dell'assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo dei consorziati.

#### Art. 8

##### *(Possibilità di delega)*

Ciascun consorziato, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'assemblea dal delegato di altro consorziato, con il limite di tre deleghe complessive, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente del Consorzio, fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.



#### **Art. 9**

*(Intervento e rappresentanza nell'assemblea)*

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'assemblea, anche per delega.

#### **Art. 10**

*(Presidente dell'assemblea)*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto, da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea e, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

#### **Art. 11**

*(Verbale delle deliberazioni dell'assemblea)*

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente o dal segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

#### **Art. 12**

*(Assemblea ordinaria)*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, più del cinquanta per cento dei consorziati. Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 2360 c.c.

#### **Art. 13**

*(Assemblea straordinaria)*


L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino in proprio o per delega, almeno due terzi dei partecipanti al consorzio.

#### **Art. 14**

*(Consiglio di Amministrazione)*

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Gli amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili, possono essere anche non soci.



debbono essere scelti fra persone che hanno maturato un'attinente competenza tecnico-amministrativa di ausilio per le finalità consortili.

**Art. 15**

*(Cariche sociali)*

L'assemblea elegge il Presidente fra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 14. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

**Art. 16**

*(Riunioni del Consiglio)*

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

**Art. 17**

*(Deliberazione del Consiglio)*

Per la validità delle deliberazione del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:



- a) la determinazione delle strategie relative alla gestione consortile;
- b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo, in coerenza con il Piano di Programma deliberato dall'assemblea Consortile in sede di approvazione del Bilancio Preventivo;
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti del Consorzio in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

**Art. 18**

*(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)*

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal segretario

**Art. 19**



*(Poteri del Consiglio)*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e quelli relativi ai singoli investimenti e disinvestimenti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione di eventuali piani di programma, anche pluriennali e alla redazione di bilanci preventivi e consuntivi.

**Art. 20**

*(Presidente del Consiglio di Amministrazione)*


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea Consortile nel suo seno per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal consigliere di amministrazione più anziano, sempre che dette funzioni "delegate" non siano in contrasto con norme di legge.

**Art. 21**

*(Attribuzioni)*

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in tema di azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. In particolare, il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

- cura i rapporti istituzionali e le comunicazioni esterne del Consorzio;
- rappresenta e convoca l'assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse ai consorziati;
- controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- adotta iniziative per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio, compatibilmente con le funzioni del Direttore e dei Dirigenti;
- compie gli atti relativi che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;





- è l'organo di raccordo fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quelle di governo ed amministrazione, ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali e sociali del Consorzio;
- adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti;
- rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari fra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
- firma la corrispondenza e documenti relativi all'attività del Consiglio di Amministrazione;
- assume la rappresentanza esterna del Consorzio, sovrintende e vigila sull'andamento della gestione tecnico-amministrativa;
- compie gli atti necessari a rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assume sotto propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa posteriore all'ultima adunata del Consiglio;
- può avvalersi, con apposite convenzioni, di professionalità esterne stabilendone mansioni e poteri e di concerto con il Direttore Generale, di collaboratori nelle attività di ufficio.

#### **Art. 22**


##### *(Compensi e rimborsi spese degli amministratori)*


Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio nonché un gettone di presenza per ogni seduta nei limiti imposti dalla disciplina vigente. L'assemblea può accollare al Consorzio le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs. 472/1997.

#### **Art. 23**

##### *(Rappresentanza sociale)*

La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio





potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

#### Art. 24

##### *(Il Direttore Generale)*

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ed allo stesso sono demandate la gestione del personale e l'attuazione operativa delle linee strategiche delineate dall'organo amministrativo.

Il Direttore Generale predisporrà, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le linee strategiche delineate dal Consiglio di Amministrazione, il budget annuale e triennale del Consorzio con l'indicazione del piano degli investimenti e della dotazione organica del personale.


Il Direttore Generale opererà nel rispetto del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoporrà allo stesso, ogni trimestre, un aggiornamento della situazione economica e patrimoniale del Consorzio con una previsione a fine esercizio e, se necessario, un aggiornamento del budget annuale e triennale; elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire.

Il Direttore Generale conferisce gli incarichi di livello dirigenziale e potrà assegnare ad uno dei Dirigenti del Consorzio la funzione di Vice Direttore Generale. Questi lo sostituirà con i suoi stessi poteri nei casi di assenza o impedimento.

Limitatamente agli atti di propria competenza, il Direttore Generale ha la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti attribuzioni:

- formula proposte agli organi amministrativi, ne esegue le deliberazioni ed interviene alle riunioni degli stessi, con voto consultivo;
- ha l'alta direzione e sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti, adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e le iniziative tese al miglioramento dell'apparato gestionale; promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane;
- formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Consorzio;



- irroga i provvedimenti disciplinari ed adotta gli atti relativi alla gestione, non assegnati dalla legge o dallo statuto al Presidente;
- può presiedere, in alternativa agli altri dirigenti, le commissioni di gara e di concorso e approva l'indizione di procedure concorsuali;
- stipula i contratti e le convenzioni, ordina gli acquisti e le spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio; firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dei Dirigenti.

#### Art. 25

##### *(Revisori dei Conti)*

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti agli Ordini professionali di categorie dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, dei Revisori Ufficiali dei Conti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso la scelta va fatta fuori dall'ambito dell'Assemblea e del Consigli dei Comuni Consorziati.


La proposta di scelta dei revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal codice civile per i componenti del Collegio Sindacale nelle società per azioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La decadenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore, questo deve essere sostituito entro sessanta giorni. Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:

- vigilanza sull'osservanza delle leggi e dello statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia.




- l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili;
- la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei e risconti attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme del codice civile.

Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività.

Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### Art. 26

##### *(Piano di Programma e Bilancio)*



Il Consiglio di Amministrazione delibera circa il piano programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, piano che dovrà essere aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Il bilancio preventivo annuale e/o pluriennale comprende, distintamente per singoli esercizi, programmi e servizi, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione; ove possibile saranno evidenziati gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento; dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni di leggi vigenti e dovrà evidenziare eventuale contributi pubblici spettanti o dati al Consorzio.

Entro i termini di legge il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Consorziati il Conto o Bilancio consuntivo del precedente esercizio, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale dovranno, fra l'altro, riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario, atti a consentire valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti e/o affidati.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Il Consorzio deve determinare i costi ed i ricavi riferibili a ciascun servizio gestito e/o affidato. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziarsi nella relazione del Conto Consuntivo. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classe di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di ciascun servizio.



sull'ammontare del fatturato totale. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo. È fatta salva la possibilità di regolamentare rapporti di ordine economico fra i Comuni Consorziati in esecuzione o derivanti dai servizi oggetto del presente Consorzio con apposite convenzioni fra gli stessi o con terzi operatori, pubblici o privati.

L'utile di esercizio dovrà esser destinato a costituire ed incrementare un fondo di riserva nella misura minima del 25% (venticinque per cento), alla creazione di eventuali fondi straordinari per il rinnovo degli impianti o per il finanziamento dello sviluppo degli investimenti, a vantaggio dei Comuni Consorziati. Il versamento a favore di questi ultimi dovrà essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione dal conto consuntivo da parte dell'Assemblea dei Consorziati.

#### Art. 27

##### *(Patrimonio Consortile)*

Il patrimonio consortile è costituito dal fondo di dotazione inizialmente formato con le quote versate dai consorziati e successivamente integrato dal fondo di riserva e dai vari fondi straordinari di bilancio e da tutti i beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio nell'attuazione dello scopo consortile.


Al finanziamento degli investimenti il Consorzio deve provvedere con i fondi accantonati, con i contributi dello Stato, della Regione e di altri enti Pubblici e privati, con la contrazione di mutui, con eventuali prestiti obbligazionari ove possibili e nei limiti consentiti dal deliberato dell'Assemblea dei Consorziati. Il Servizio di Cassa del Consorzio è affidato ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione a seguito di esperimento di gara.

Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi, anche dei servizi di conto corrente postale, fermo restando l'unicità del rapporto con il cassiere per quanto riguarda i pagamenti. Le somme eventualmente eccedenti il fabbisogno corrente di cassa, possono essere impiegate in operazioni finanziarie di sicura garanzia, quali l'acquisto di obbligazioni e di titoli del debito pubblico al fine di salvaguardare il più possibile i poteri di acquisto delle risorse finanziarie.

#### Art. 28

##### *(Mandato)*

La partecipazione al Consorzio comporta per i Comuni Consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione, l'obbligo di consentire che il Consorzio agisca in





via esclusiva in nome e per conto di ciascuno di essi attraverso gli Organi del Consorzio medesimo previsti dalla presente convenzione, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuito ed unicamente per l'attuazione degli scopi consortili e per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi relativi, all'uopo intendendosi conferito dai Consorziati medesimi al Consorzio corrispondente mandato senza riserva od eccezione alcuna ma nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Il mandato comprende altresì la facoltà per il Consorzio di costituire e/o partecipare ad altri Enti o società in nome e per conto dei Consorziati tutti nonché la facoltà di predisporre Schemi di convenzione o regolamenti nell'interesse di tutti i consorziati e con l'obbligo per gli stessi di farne uso, la facoltà di sottoscrivere convenzioni di affidamento di servizi e contratti di gestione anche in nome e per conto dei singoli Consorziati quando la loro conclusione costituisce mera modalità di adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio ed in particolare semplice esecuzione di deliberazioni prese dal Consorzio o esecuzione di accordi e/o convenzioni sottoscritte dal Consorzio nell'interesse dello stesso e dei Consorziati tutti.

#### Art. 29

##### (Controversie)

Ogni controversia tra i Comuni Consorziati o tra essi ed il Consorzio derivanti dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente statuto anche in ordine alla sua validità ed efficacia che non sia espressamente riservata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, compresa quella di risoluzione e/o risarcitoria, nonché per la quantificazione di danni sarà rimessa alla determinazione di un Collegio Arbitrale composto di un numero di membri pari al numero delle parti in controversia maggiorato di uno o due membri in modo che i membri totali del Collegio Arbitrale siano sempre di numero dispari. Ogni parte in controversia designerà il suo arbitro: questi designeranno l'arbitro o gli arbitri aggiuntivi; qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro o qualora non si addivenga alla designazione degli arbitri aggiuntivi, la nomina dell'uno o degli altri sarà effettuata dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione ha sede il Consorzio. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ed avrà sede nel Comune ove è la sede del Consorzio; il lodo sarà oggetto di impugnazione nei limiti secondo quanto previsto dal vigente codice di procedura civile.


#### Art. 30



*(Rinvio alla legge)*

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto i Consorziati fanno pieno ed espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche speciali. Al presente Consorzio si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali (art. 31 comma 8 D.Lgs. 267/00).

*Antonio A. Luca*





CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA  
Provincia di Napoli

De me parte 10 ann  
alle parte bimestra

2

**Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

OGGETTO: **INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.**

N. 97

Data 03/07/2014

**PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.**

Il Dirigente del Settore **ASSETTO DEL TERRITORIO** in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole limitatamente alla possibilità normativa di affidamento di cui all'art.9 della L. 475/68 lett.c).

Giugliano, li 03/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Paola Valvo

Il Dirigente del Settore **SERVIZI FINANZIARI** in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole

Giugliano, li 03/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Gerardo D'Alterio

---

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**Premesso che:**

con Delibera di G.C. n. 148 del 15/04/2009 è stato proposto al Consiglio Comunale di esercitare (ai sensi degli artt. 9 e 10 L. n. 475/1968) il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità delle sedi farmaceutiche nn. 15, 16, 18 e 20, istituite con delibera di Giunta Comunale n. 39/2009;

con Delibera di G.C. n. 182 del 20/05/2009 è stato proposto al Consiglio Comunale di esercitare (ai sensi degli artt. 9 e 10 L. n. 475/1968) il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità delle sedi farmaceutiche nn. 23, 24 e 25, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 39/2009;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19/06/2009, venivano, per un verso, approvate le proposte formalizzate con le delibere di G.C. nn. 148 e 182 del 2009 e, per altro, veniva disposto l'avvio di una procedura aperta tesa ad individuare – attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – un operatore cui affidare la gestione del servizio di farmacia comunale;

**Rilevato**

**che** la suddetta procedura puntualmente attivata è stata annullata dal TAR Campania con sentenza n. 2063/2012 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 729/2013, e le sedi farmaceutiche oggetto di prelazione allo stato risultano ancora non attivate;

**che** successivamente con delibera della Giunta comunale del 12.2.2010, n. 55 è stato esercitato il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità e gestione anche della 28<sup>a</sup> sede farmaceutica;

**che** la nuova pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale, aggiornata all'anno 2012, con delibera di G.C. n. 259/2012 approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 06/02/2013, individua n. 36 sedi farmaceutiche. Avverso la delibera G.C. N. 259/2012 è stato proposto ricorso al TAR Campania;

**che**, con riferimento al suddetto giudizio amministrativo, il TAR Campania con ordinanza n. 787/2013 ha invitato il Comune a rideterminarsi in relazione alle localizzazioni operate sospendendo il provvedimento impegnato e fissando udienza il 16/04/2014;

In ottemperanza all'ordinanza TAR predetta ed anche alla luce della nota fatta pervenire in data 12.5.2014, prot. N. 0028667, dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, la Commissione Straordinaria con delibera del 12.6.2014, n. 86, ha confermato la pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale secondo la previsione contenuta nella delibera commissariale n. 16/2013 su richiamata, che individua come detto n. 36 sedi farmaceutiche;

**Viste** le note inviate via posta elettronica certificata della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, del 10/3/2014, prot. nn. 168587, 168595 e 168598 acquisite al protocollo del Comune tutte e tre in data 11.3.2014, al n. 12274 con le quali si diffida sostanzialmente questo comune a porre in essere tutte le procedure necessarie per attivare la gestione delle farmacie comunali sopra individuate, pena la decadenza del diritto di prelazione;

**Considerato** che, anche alla luce della suindicata diffida, occorre per dare seguito alla scelta operata dall'Amministrazione Comunale di esercitare il diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche comunali, individuare con immediatezza la forma di gestione da adottare nelle more della conclusione del giudizio al TAR;

**Vista** la normativa di settore disciplinante le forme di gestione delle farmacie comunali ed in particolare il vigente art. 9 della Legge n. 475/68 che testualmente si riporta:

**Art. 9**

*" La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*

- a) in economia;*
- b) a mezzo di azienda speciale;*

- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.

Alla luce di quanto sopra è necessario che l'Amministrazione comunale si determini in ordine alla forma di gestione da adottare per il funzionamento delle sedi farmaceutiche per le quali il Comune ha determinato il diritto di prelazione;

Il Dirigente del Settore  
Arch. Paola Valvo

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000**

**Vista** la su estesa relazione del dirigente responsabile del settore Assetto del Territorio;

**Vista** la nota del segretario generale dell'1.7.2014, nella quale si rileva che la gestione del servizio di farmacia comunale in forma diretta ed in economia, appare oggettivamente non proponibile in relazione dell'attuale dotazione organica dell'ente ed ai vincoli alla spesa del personale che la normativa statale impone ai comuni;

**Ritenuto**, che ai sensi della richiamata normativa di cui all'art.9 L. 475/68 risulta percorribile la soluzione prevista dalla lettera "c", ossia la gestione delle farmacie di cui sono titolari i comuni a mezzo di Consorzi tra comuni;

**Ritenuto** che la gestione in forma consortile del servizio farmaceutico possa garantire l'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso e la osservazione delle altre condizioni richieste per tale forma di gestione, come sopra precisato;

**Ritenuto** di voler procedere alla individuazione di un consorzio tra comuni operanti nella Regione Campania interessato alla gestione delle sedi farmaceutiche;

**Visto** il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

**Visto** il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto;

**DELIBERA**

1. di individuare come modalità di gestione delle sedi farmaceutiche comunali per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione l'adesione ad un consorzio dei comuni ex art. 9 lettera c) della legge 475/68;
2. di incaricare il dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio di procedere ad individuare tra i Consorzi di comuni che gestiscono sedi farmaceutiche avente sede nella Regione Campania quello in possesso delle maggiori garanzie economiche, finanziarie ed organizzative disponibile a consentire l'adesione di questo comune;
3. Trasmettere gli atti alla Giunta Regionale Campania, al fine di evitare la decadenza del diritto di prelazione.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta

Dott. Fabio Giombini

Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

---

### PUBBLICAZIONE

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 11/07/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 11/07/2014

L'IMPIEGATO

Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### UFFICIO SEGRETERIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 11/07/2014

IL RESPONSABILE

---

Prot...57 del...11/07/2014

---

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari                                | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale                             |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali                              | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici                     |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio                            | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente                                       |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base<br>NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione-<br>Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE  
dott. Francesco Moralli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Marco Verdicchio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



dott. Salvatore D'Angelo

### ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ~~Si~~ dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000



Il Segretario Comunale  
Dott. Marco Verdicchio

### CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- ( ) amministrativo
- ( ) consigliere Comunale
- ( ) altro .....

Succivo li : .....

il responsabile del servizio

